

ALL. A

PGIP

COMUNE DI BENEVENTO

PIANO GENERALE  
IMPIANTI PUBBLICITARI

REGOLAMENTO

IL SINDACO  
Ing. Fausto Pepe

Assessore alla Mobilità  
Avv. Maria Iele

Dirigente Polizia Municipale  
Dott. Giuseppe Moschella

APPROVAZIONE  
DELIBERA DI CC. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# PIANO GENERALE E REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

## INDICE

### Sommario

Capitolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ .....	5
Art. 1 oggetto.....	5
Art. 2 finalità.....	5
Art. 3 quadro normativo di riferimento .....	5
Capitolo II - ZONIZZAZIONE .....	6
Art. 4 suddivisione del territorio comunale.....	6
Art. 5 Ambiti di localizzazione e delocalizzazione del territorio comunale .....	6
Capitolo III - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI .....	7
Art. 6 classificazione.....	7
Art. 6 bis regole inderogabili comuni a tutte le installazioni.....	8
Art. 7 cartelli pubblicitari monofacciali .....	13
Art. 8 cartelli pubblicitari bifacciali / polifacciali.....	13
Art. 9 cartelli pubblicitari installati fuori dal centro urbano.....	14
Art. 10 insegne luminose ed insegne di esercizio .....	14
Art. 11 insegne luminose ed insegne di esercizio fuori del centro abitato .....	14
Art. 12 targhe murali.....	15
Art. 13 bacheche - vetrine .....	15
Art. 14 Tende da Sole .....	15
Art. 15 chioschi – apparecchi Fotografici istantanei .....	16
Art. 16 striscioni, stendardi, gonfaloni, bandiere, trespolo e locandine .....	16
Art. 17 impianti pubblicitari monofacciali a messaggio variabile .....	16
Art. 18 insegne ed impianti luminosi mega poster monofacciali sul colmo, su pareti di edifici ed impalcature .....	17
Art. 19 totem .....	17
Art. 20 pensiline di attesa dei mezzi pubblici .....	18

Art. 21	paline di informazione per trasporti pubblici o altri servizi .....	18
Art. 22	orologi .....	18
Art. 23	quadri informativi .....	19
Art. 24	transenne parapetonali .....	19
Art. 25	segnaletica direzionale (a norma art. 134 del Regolamento di Esecuzione del C. D. S) .....	20
Art. 26	segnaletica direzionale (a norma Ministero delle Finanze N. 48/E/IV/7/609 del 01/04/1996) .....	20
Art. 27	cabine telefoniche .....	20
Art. 28	cestini porta rifiuti .....	21
Art. 29	contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani .....	21
Art. 30	panchine .....	21
Art. 31	targhe pubblicitarie ed altri elementi di arredo urbano .....	21
Art. 32	insegne e cartelli pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti ed aree di parcheggio annesse .....	22
Art. 33	insegna su tetto .....	22
Art. 34	pubblicità itinerante .....	23
Art. 35	Limiti e divieti .....	23
Capitolo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA CULTURALE PAESAGGISTICA E AMBIENTALE .....		24
Art. 36	beni paesaggistici e beni culturali .....	24
Art. 37	collocazione impianti nelle aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica .....	24
Art. 38	collocazione di impianti nelle aree di interesse storico, artistico e luoghi sottoposti a vincolo panoramico. ....	24
Capitolo V - IMPIANTI AFFISSIONALI DI PROPRIETÀ COMUNALE .....		24
Art. 39	note preliminari .....	24
Art. 40	impianti comunali da destinare alle pubbliche affissioni .....	25
Capitolo VI - GLI IMPIANTI AFFISSIONALI DI PROPRIETÀ PRIVATA .....		25
Art. 41	note preliminari .....	25
Art. 42	individuazione impianti privati per affissione diretta .....	25
Capitolo VII - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI NON QUANTIFICABILI NEL PIANO .....		26
Art. 43	definizioni .....	26
Capitolo VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ .....		26
Art. 44	conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà comunale .....	26
Art. 45	impianti comunali destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale .....	27



Art.46	impianti comunali destinati all'affissione di manifesti di natura istituzionale – sociale - necrologica o privi di rilevanza economica .....	27
Art.47	impianti privati per l'affissione di manifesti di natura commerciale su suolo pubblico.....	27
Art.48	impianti pubblicitari previsti in connessione con l'arredo urbano.....	28
Art.49	impianti pubblicitari previsti in piano particolareggiato di arredo urbano di iniziativa privata.....	28
Capitolo IX - CONVENZIONE .....		28
Art.50	convenzione .....	28
Capitolo X - GLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' PRIVATA COSTITUTIVI DEL PRESENTE PIANO .....		29
Art.51	premessa.....	29
Art.52	modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione.....	29
Art.53	Commissione tecnica .....	30
Art.54	istruttoria e integrazione della richiesta.....	30
Art.55	rilascio dell' autorizzazione .....	30
Art.56	rinnovo dell' autorizzazione .....	31
Art.57	obblighi del titolare dell'autorizzazione .....	31
Art.58	durata dell' autorizzazione.....	31
Art.59	cessazione o revoca dell'autorizzazione .....	31
Art.60	ripristino dello stato dei luoghi .....	32
Art.61	vigilanza e sanzioni .....	32
Art.62	Impianti preesistenti all'approvazione del Regolamento .....	32
Capitolo XI - IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' PRIVATA NON COSTITUTIVI DEL P.G.I.P. ....		33
Art.63	individuazione degli impianti di proprietà privata non compresi nel piano generale.....	33
Art.64	installazione di impianti e manufatti per la pubblicità temporanea.....	34
Art.65	installazione di insegne e targhe nel centro storico Buffer Zone Unesco.....	34
Art.66	rilascio e rinnovo dell'autorizzazione .....	34
Art.67	responsabile del Servizio.....	35
Art.68	istruttoria e integrazione della richiesta.....	35
Art.69	rilascio dell' autorizzazione .....	35
Art.70	obblighi del titolare dell'autorizzazione .....	36
Art.71	durata dell'autorizzazione.....	36
Art.72	sospensione, cessazione o revoca dell'autorizzazione .....	36
Capitolo XII - IMPOSTA DI PUBBLICITA' .....		37

Art.73	imposta di pubblicità .....	37
Art.74	imposta di pubblicità temporanea su teli, striscioni, standardi, gonfaloni e bandiere etc.....	37
Art.75	pagamenti e riscossioni coattive .....	37
Capitolo XIII	- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	37
Art.76	Disposizioni in regime di transitorietà .....	37

**Allegati: TAVOLE ED ALLEGATI GRAFICI**

Tav.1	ZONIZZAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI ESERCIZIO: IL CENTRO STORICO BUFFER ZONE UNESCO
Tav.2	ZONIZZAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI ESERCIZIO: IL CENTRO ABITATO
Tav.3	ZONIZZAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI ESERCIZIO: LA ZONA INDUSTRIALE
Tav.4	ZONIZZAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI ESERCIZIO: ZONA COMMERCIALE ARTIGIANALE
Tav.5	AREE DI DELOCALIZZAZIONE E NUOVA LOCALIZZAZIONE
Tav.6	ABACO DEI SUPPORTI E CRITERI DI INSTALLAZIONE DEI VARI FORMATI E TIPI

## Capitolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ

### Art. 1 oggetto

1. Il presente Piano disciplina l'individuazione a la tipologia degli impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato e la loro distribuzione sul territorio Comunale, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale, demografico, economico, di circolazione e traffico nonché dei vincoli di tutela ambientale, paesaggistica, storica ed artistica, propri dell'ambito territoriale oggetto del presente piano.
2. L'insieme delle norme è stato concepito per garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare sia quella pedonale. Una particolare attenzione è stata posta ai loro aspetti più propriamente visivi, oltretutto ai criteri di tipo antinfortunistico ai quali la progettazione e l'ubicazione devono conformarsi, nel rispetto delle disposizioni vigenti del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992) e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/92) e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 2 finalità

1. Il Piano Generale degli Impianti disciplina la distribuzione e ubicazione degli impianti pubblicitari, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli dettati dai vigenti strumenti urbanistici.
2. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti e mezzi pubblicitari di ogni genere previsti dalle norme vigenti in materia in particolare degli impianti di affissione pubblica e di affissione privata diretta. Disciplina altresì i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari come quelli richiamati, al fine di contemperare la domanda di mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano ( D.lgs. 15.11.1993 n.507 ).
3. Grande attenzione è stata posta al tema della fruibilità del contesto urbano, al fine di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano ostacolo per un funzionale uso del territorio, disciplinando in tal senso anche l'inserimento di elementi di arredo urbano quali transenne parapetonali, impianti Unitari di Segnaletica Pubblicitaria e Segnaletica Urbana di Direzione, targhe, panchine, pensiline, cestini getta rifiuti, paline fermata Bus, orologi, etc.

### Art. 3 quadro normativo di riferimento

Le norme contenute nel presente Piano Generale Pubblicitario integrano la vigente normativa di Legge, con particolare riferimento al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, nonché, limitatamente all'oggetto del presente piano, integrano le norme del Vigente Regolamento Edilizio.

Norme di rinvio:

- D.lgs 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada)
- Legge 29/11/2010 n.120 (modifiche al codice della strada, D.Lgs 30 aprile 1992, N. 285)
- D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di attuazione del C. D. S. )
- D.lgs 10/09/1993 n. 360 (Disposizioni correttive ed integrative del C. D. S. )
- D.P.R. 16/09/1996 n. 610 (Disposizioni correttive ed integrative del C. D. S. )
- D.lgs 15/11/1993 n. 507 (Imposta comunale sulla pubblicità e tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche)
- D.lgs 15/12/1997 n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché riordino della disciplina dei tributi locali)
- D.lgs 29/10/1999 n. 490 (Testo unico beni culturali ed ambientali)
- DLgs 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- DM 19/12/2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2012, n. 303 - aumento in importi sanzioni cds)
- Legge 111/2011 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.)
- Legge Regione Campania n.20 del 9.12.2013 (Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti)

## Capitolo II - ZONIZZAZIONE

### Art. 4 suddivisione del territorio comunale

Al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale si considera suddiviso nelle seguenti zone:

- a. Centro storico Buffer Zone Unesco, corrispondente alla zona territoriale di cui alla tavola 1 allegata, dove si prevede di destinare il 10% degli impianti;
- b. Centro Abitato, ai sensi, dell'art. 3, comma 8, del Codice della Strada, quella parte di territorio comunale (escluso il Centro Storico Buffer Zone Unesco) in cui sorge un insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine di cui alla tavola 2 allegata, dove si prevede di destinare il 30% degli impianti;
- c. Zona industriale / commerciale / artigianale, di cui alle tavole 3 e 4 allegate, dove si prevede di destinare il 35% degli impianti;
- d. Aree esterne al centro abitato comprendenti tutte le aree agricole e le zone territoriali extra urbane, dove si prevede di destinare il 15% degli impianti.

### Art. 5 Ambiti di localizzazione e delocalizzazione del territorio comunale

Tutti gli impianti pubblicitari di nuova installazione ovvero quelli già presenti sul territorio, all'entrata in vigore del Piano dovranno essere localizzati e/o delocalizzati nelle seguenti aree (vedi allegati) al fine di acquisire la conformità al medesimo Piano.

All'entrata in vigore del Piano, gli impianti pubblicitari privi della legittima proprietà, di qualunque tipo e in qualunque zona saranno rimossi a cura degli uffici comunali.

#### 1. CENTRO STORICO BUFFER ZONE UNESCO

Il centro storico tavola 1 allegata, è considerato zona di pregio e valore storico ambientale e pertanto l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario deve assolutamente garantire la tutela ed il rispetto dei valori esistenti.

Nella zona del centro storico è vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario ad esclusione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- a. insegne di esercizio;
- b. locandine;
- c. impianti pubblicitari di servizio (fermate autobus, pensiline, transee parapedonali, cestini, panchine, orologi, trespolo e targhe o simili).

Nella zona del centro storico Buffer Zone Unesco oltre ai mezzi di cui al punto 1 sono ammessi impianti pubblicitari (ad esclusione dei 6x3) secondo le procedure di cui all'art.38 del presente Regolamento.

Sono ammessi i manufatti speciali di cui al cap. 3 art. 15 previa approvazione degli uffici competenti.

#### 2. CENTRO ABITATO:

Le zone del centro abitato corrispondono alle parti di territorio individuate come centro abitato ai sensi dell'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 con esclusione della zona Centro storico Buffer Zone Unesco e di quella sottoposta al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui alla Parte III° del D.Lgs.n.42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nelle zone del centro abitato sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari di cui al cap.3 di seguito elencati:

- a) Cartelli pubblicitari monofacciali bifacciali / polifacciali
- b) Insegne luminose ed insegne di esercizio
- c) Targhe murali
- d) Bacheche - vetrine
- e) Tende da Sole
- f) Chioschi - apparecchi Fotografici istantanei
- g) Striscioni, Stendardi, Gonfalon, Bandiere, trespoli e locandine
- h) Impianti pubblicitari monofacciali a messaggio variabile
- i) Insegne ed impianti luminosi, mega poster monofacciali sulle pareti di edifici, Impalcature e pittorici
- j) Totem

- k) Pensiline di attesa dei mezzi pubblici
- l) Paline d'informazione per trasporti pubblici o altri servizi
- m) Orologi
- n) Quadri informativi
- o) Transenne parapetonali
- p) Segnaletica direzionale (a norma dell' art. 134 del Regolamento di Esecuzione del C. D. S)
- q) Segnaletica Direzionale (a norma della risoluzione del Ministero delle Finanze N. 48/E/IV/7/609 del 01/04/1996)
- r) Cabine telefoniche
- s) Cestini porta rifiuti
- t) Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
- u) Panchine
- v) Targhe pubblicitarie ed altri elementi di arredo urbano
- w) Insegna su tetto
- x) Pubblicità itinerante

Tutti gli impianti elencati sono sottoposti alla disciplina del piano, di cui al Cap.3.

### 3. AREA INDUSTRIALE / COMMERCIALE / ARTIGIANALE:

Le zone industriali, artigiane e commerciali corrispondono alle parti del territorio comunale individuate nella tavola in allegato.

Nelle zone industriali, artigiane e commerciali sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:

- a. tutti gli impianti pubblicitari di cui al Cap.3.

### 4. AREE ESTERNE AI CENTRI ABITATI:

Le zone esterne ai centri abitati non vincolate corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del Codice della Strada D.Lgs n.285 del 30-04-1992 con esclusione di quelle sottoposte al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs. n°42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni che vengono invece disciplinate come al punto 3 del presente articolo.

Nelle zone esterne ai centri abitati non vincolate sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari definiti al capitolo 3.

### 5. NORME TRANSITORIE:

La preesistenza sul territorio comunale di mezzi pubblicitari non conformi alla disciplina del presente PGIP non comporta diritti acquisiti e questi dovranno produrre una nuova richiesta di autorizzazione e conformandosi alle norme del presente PGIP. Qualora si ravveda la necessità di delocalizzare gli impianti e mezzi pubblicitari Autorizzati esistenti, la loro delocalizzazione dovrà avvenire secondo quanto previsto dal Piano.

## Capitolo III - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

### Art. 6 classificazione

I mezzi pubblicitari disciplinati dal presente piano sono:

#### A. Impianti di affissione pubblica.

Per impianti di affissione pubblica si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune o collocati su spazi asserviti ad uso pubblico appositamente individuati dal Comune.

#### B. Impianti di affissione privata diretta.

Per affissione diretta si intendono le affissioni di manifesti e simili effettuate per conto altrui direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi concessionari.



C. *Cartelli pubblicitari Permanenti*

Si intendono compresi in questa definizione i manufatti realizzati con pannello serigrafato o similare, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, diversi da quelli destinati ad affissione pubblica e diretta.

D. *Insegne luminose e di esercizio*

Ai fini del presente Piano si definiscono impianti pubblicitari, così come classificati dall'art. 39 del D.Lgs 285/92, dall'art. 134 D. P. R. 495/92, dall'art. 37 D. P. R. 610/96, i manufatti destinati a supportare messaggi nelle tipologie di pubblica affissione: istituzionale, commerciale, sociale, necrologica, affissione di privati e pubblicità esterna (cartelli, insegne, targhe, transenne parapetonali, frecce pubblicitarie e direzionali etc...). La tipologia degli impianti pubblicitari, la loro collocazione sul territorio comunale e le distanze di rispetto dalle strade, devono rispettare le norme contenute nel presente PGIP.

Ai fini del Piano, gli impianti pubblicitari vengono classificati in:

1. Impianti Permanenti o fissi costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro;
2. Impianti Temporanei manufatti mono o bifacciali posati provvisoriamente sul suolo pubblico per una durata non superiore a 90 giorni consecutivi.

Specificamente vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati:

Impianti Pubblicitari Permanenti:

- vetrina;
- stendardo
- poster affissionale
- bacheca affissionale
- cartello stradale
- totem
- Insegna luminosa
- Insegna di esercizio

Impianti di Arredo Urbano e segnaletica direzionale:

- preinsegna
- Freccia direzionale
- pensilina di attesa bus
- transenna parapetonale
- orologio
- quadro toponomastico abbinato a planimetria urbana

Impianti Pubblicitari Temporanei

- striscione
- locandina
- trespolo
- gonfalone

## **Art. 6 bis      regole inderogabili comuni a tutte le installazioni**

1. Fermo restando il contingente massimo di pubblicità previsto valgono, per tutte le tipologie di impianti pubblicitari, le limitazioni e i divieti di seguito indicati:

---

Art. 6.1 bis- Limitazioni

1. Gli impianti pubblicitari non possono occupare suolo pubblico, salvo autorizzazione espressa.
2. Conformemente alle indicazioni del C.d.S., gli impianti pubblicitari, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione:  
*a. non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento degli stessi;*

- b. non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;*
- c. non devono costituire intralcio o impedimento, alla circolazione dei veicoli, alla mobilità delle persone invidie o con ridotta capacità motoria in considerazione della larghezza utile del percorso pedonale che andrà opportunamente dimensionata e verificata volta per volta;*
- d. non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali;*
- e. non possono essere dotati di sorgenti sonore, ad eccezione dei veicoli, con le limitazioni previste dalle norme comunali in materia.*
3. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo e non deve mai generare confusione con la segnaletica stradale.
  4. Gli impianti, posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero, riferito alla larghezza utile di passaggio, per i pedoni di larghezza non inferiore ad un metro e venti (1,20 metri) dal punto più estremo sia esso palo di sostegno o plancia. Quando la larghezza del marciapiede è inferiore o uguale a 1,20 metri è vietato installare qualsivoglia impianto che sporga sullo stesso o che posto al limite riduca la larghezza utile di passaggio dei pedoni a meno che lo stesso vada installato a sbalzo sulla carreggiata con una altezza minima dal calpestio di 4.70 minimo.
  5. Non sono consentite le insegne a bandiera nelle strade prive di marciapiedi ad esclusione delle insegne di esercizio che comunque dovranno rispettare con il punto più basso una altezza minima dal calpestio di 4.70 mt.
  6. Gli impianti posati non parallelamente e/o a qualsiasi quota, rispetto all'asse stradale, devono rispettare le prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente.
  7. Gli impianti non devono interferire con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo, in quanto ne diminuiscono il godimento e le visuali prospettiche nonché, in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi.
  8. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal P.G.I.P.
  9. Nei cantieri non è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni siano esse realizzate con steccati, lamiere ondulate, reti o di altro materiale. L'affissione è consentita solamente su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice poste in opera e in sicurezza.
  10. Non è consentito nel centro storico Buffer Zone Unesco e zone sottoposti a vincoli paesaggistici o architettonici installare impianti su balconi, ringhiere e parapetti dei fabbricati, fatta eccezione per i cartelli "affittasi/vendesi" di dimensioni non superiore a cm. 60x40.
  11. **Non sono soggette ad autorizzazione:**
    - a. le targhe di esercizio con dimensioni massime di cm. 100x80, fermo restando, al momento dell'installazione, il rispetto delle norme del Regolamento Urbanistico Comunale e della disciplina particolareggiata per gli interventi nel centro storico;*
    - b. le vetrofanie, di superficie non superiore a 1.50 mq;*
    - c. le targhe di esercizio a carattere sanitario di cui alla legge 5/2/1992, n. 175, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. n. 657/1994, in quanto già soggette ad autorizzazione comunale.*
  12. Non è consentito installare impianti in aree a verde e aiuole di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dallo stato di conservazione, ad eccezione dei cartelli di dimensioni massime cm 60x90 reclamizzanti la collaborazione alla sistemazione ed alla conservazione gratuita delle aree stesse da parte di privati;
  13. Non è consentito installare impianti su alberi o con aggancio agli stessi; in caso di copertura del verde o di intralcio allo sviluppo radicale degli alberi e comunque ad una distanza inferiore a mt. 3.00 (metri tre) da essenze arboree ed arbustive di ogni tipo;
  14. Non è consentito installare impianti in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;
  15. Non è consentito installare impianti a meno di mt. 2 (due metri) da balconi, finestre, affaccio e vedute di stabili limitrofi o adiacenti;

#### Art.6.2 bis - Divieti

1. **Lungo le strade o in vista di esse** è vietato collocare impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, o altre forme pubblicitarie sopra descritte visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, dimensioni, colori, disegno e ubicazione, possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
2. E' altresì vietata l'installazione, la posa o l'esposizione di:
  - a) cartelli e altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le forme pubblicitarie luminose che possono generare

- abbagliamento;
- b) qualunque tipo d'installazione pubblicitaria sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate diversa dalla prescritta segnaletica stradale dell'Ente proprietario della strada;
  - c) qualunque segnale di preinsegna, sia singola che in gruppo, all'interno delle intersezioni stradali sia del tipo a rotatoria sia costituite da isole, con o senza arredo stradale;
  - d) ogni forma di pubblicità lungo e in vista dei tracciati stradali internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali (art. 2, c/2 del Codice della strada) e dei relativi accessi;
  - e) pubblicità relativa ai veicoli, sotto qualsiasi forma, che per contenuto, significato o finalità, sia in contrasto con le norme di comportamento prescritte dal Codice della strada;
  - f) messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e di cigli stradali;
  - g) segni orizzontali reclamistici su strade e aree ad uso pubblico e assimilate, se non riferite a pubbliche manifestazioni, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e non oltre le 24 ore successive al loro compimento, ristrette in ogni caso, al solo percorso delle manifestazioni pubbliche o sportive;
  - h) striscioni che non siano promozionali di manifestazioni pubbliche e spettacoli. In tali occasioni, l'esposizione può essere eseguita al massimo sino a 15 giorni precedenti la manifestazione o lo spettacolo, al periodo di svolgimento e non oltre le 24 ore successive alla sua conclusione. In ogni caso, tra gli striscioni deve intercorrere uno spazio di posa, di almeno 300 metri nelle strade esterne al centro abitato e di 100 metri nelle strade interne al centro abitato eccetto le strade del centro storico dove è imposto il divieto assoluto;
  - i) locandine, stendardi e bandiere, che non siano di promozione o propaganda per manifestazioni pubbliche e di spettacolo, o anche imprenditoriali. Tutte le esposizioni, conformi alle precitate disposizioni, sono però limitate al periodo di svolgimento della manifestazione, sino a 15 giorni precedenti e non oltre le 24 ore successive al suo compimento;
  - j) striscioni, locandine, stendardi, bandiere, a distanza inferiore a m. 50, dai cartelli e altri mezzi pubblicitari, anche lungo tracciati extraurbani di strade comunali, per i quali, è imposto un limite permanente di velocità non superiore a 50 Km. orari. Nelle strade interne al centro storico l'installazione di stendardi, locandine e bandiere è vietata;
  - k) cartelli o altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in loro vista, se ubicati nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela ambientale (bellezze naturali o paesaggistiche), di tutela di edifici storici e monumentali o di luoghi di interesse storico o artistico;
  - l) manifesti al di fuori degli appositi supporti affissionali.
3. Il posizionamento di mezzi e impianti pubblicitari, lungo le strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze stradali di esercizio comprese tra carreggiate contigue di larghezza inferiore a 4 mt.;
  - b) in corrispondenza delle intersezioni, ad eccezione per i segnali turistici e di territorio di cui all'art. 13;
  - c) lungo le curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, se la pendenza è superiore a 45°;
  - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
  - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari, esternamente al centro abitato;
  - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe, esternamente al centro abitato;
  - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
  - i) sulle recinzioni con ringhiera.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari oltre ad avere sagoma regolare, devono essere realizzati con particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente se riferito al colore rosso, quando il luogo di collocazione, è progettato in prossimità delle intersezioni stradali, nel rispetto delle distanze prescritte, e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione, tanto da limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di attuazione del Codice della strada. L'uso del colore rosso in ogni caso non può superare 1/5 dell'intera superficie del cartello, insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario previsti dal regolamento, ad eccezione della riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati.
5. Le insegne luminose, i cartelli luminosi e gli altri mezzi e sorgenti comunque luminosi, devono avere luce fissa e non intermittente.
6. In deroga a quanto indicato al comma precedente, è consentita l'installazione limitata a non più di sette giorni complessivamente, di sorgenti luminose di debole intensità (max. 75 watt per punto luminescente), del tipo festoni e luminarie, anche intermittenti, in occasione di particolari ricorrenze o festività.
7. La croce rossa, anche se luminosa, è riservata esclusivamente per indicare strutture sanitarie pubbliche e luoghi di pronto soccorso, fino al limite di mq. 2.00 (due metri quadrati) totali.
8. La croce verde, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare farmacie, fino al limite di mq. 2.00 (due metri

quadrati) totali.

9. La croce azzurra, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare strutture di assistenza farmaceutica veterinaria, fino al limite di mq. 2.00 (due metri quadrati) totali.
10. E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario su aree destinate a verde pubblico e nei parchi urbani, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni. Su tali aree, in deroga al progetto distributivo degli impianti pubblicitari e previo parere favorevole degli uffici preposti, possono essere installati mezzi pittorici temporanei su strutture libere ancorate al suolo, che pubblicizzino eventi, programmi o interventi che abbiano carattere istituzionale o una partecipazione istituzionale, promossi direttamente dall'ente pubblico, o organizzati su incarico dello stesso.
11. Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su elementi architettonici in genere (fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate), caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del D.L.gs. n° 42/2004).
12. E' vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari.
13. E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.

Art.6.3 bis - Prescrizioni di distanze

1. Le prescrizioni circa la localizzazione, le caratteristiche geometriche, i formati e le regole di posizionamento dell'altezza dal suolo, gli orientamenti rispetto ai vari elementi territoriali, vengono invece specificate per ognuna delle singole tipologie.
2. Le distanze minime degli impianti pubblicitari rispetto ai vari elementi stradali, sono quelle prescritte dall'art. 51, commi 2 e 4, del D.P.R. 16.12.1992, n.495 e sono indicate nella tabella che segue, con la precisazione di cui al comma 6 dello stesso articolo, secondo il quale tali distanze, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non si applicano per gli impianti posti in direzione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati; in ogni caso, gli impianti fissati al suolo, ad una distanza inferiore a 3.00 mt (tre metri) dal bordo della carreggiata e posti in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, devono rispettare le distanze indicate nella tabella seguente.

Tabella delle distanze per gli impianti pubblicitari:

DEFINIZIONE P.G.I.P.	DISTANZE IN METRI APPLICATE NEL SENSO DELLE SINGOLE DIRETTRICI DI MARCIA					
	DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI					
	Fuori i centri abitati; Lungo strade extraurbane velocita' <= 50 km/h		Entro i centri abitati; Lungo strade extraurbane velocita' <= 50 km/h			
CLASSIFICAZIONE STRADA			STRADE D, E		STRADE F, C	
ORIENTAMENTO (PERPENDICOLARE - PARALLELO)	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.
DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA	3	3	2	2	2	2
DA ALTRI MEZZI O IMPIANTI PUBBLICITARI AD ECCEZIONE DELLE INSEGNE D'ESERCIZIO	50	20	25	10	25	10
PRIMA DEI SEGNALI DI PERICOLO E PRESCRIZIONE (COMPRESI GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)	150	100	50	20	30	20
DOPO I SEGNALI DI PERICOLO E PRESCRIZIONE (COMPRESI GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)	100	50	25	15	25	15
PRIMA DEI SEGNALI DI INDICAZIONE	150	80	25	20	25	15
DOPO I SEGNALI DI INDICAZIONE	100	50	25	15	25	10
DAL PUNTO DI TANGENZA DELLE CURVE	100	80	-	-	-	-
PRIMA DELLE INTERSEZIONI	150	150	50	25	30	25
DOPO LE INTERSEZIONI	100	50	25	15	25	15
DAGLI IMBOCCHI DELLE GALLERIE	100	50	100	50	100	80
PRIMA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	150	50	50	20	30	20
DOPO GLI IMPIANTI SEMAFORICI	100	50	25	15	25	15

note

- 1) Per distanza dal limite della carreggiata si intende quella misurata dalla linea di margine delle corsie di marcia.
- 2) Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
- 3) La distanza dal limite della carreggiata non è rispettata se in corrispondenza del luogo individuato per i posizionamenti esistono costruzioni fisse, muri, filari di alberi, con altezza superiore a mt. 3, purchè i mezzi pubblicitari siano installati in allineamento alle strutture esistenti
- 4) Qualsiasi orientamento diverso da quello parallelo al senso di marcia è equiparato, per quanto riguarda i limiti delle distanze minime ammesse, a quello perpendicolare.

Art.6.4 bis- Caratteristiche tecniche

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.
  - a) Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica zincata o verniciata e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione. La cornice e la plancia non dovranno presentare superfici irregolare tale da costituire un pericolo per i passanti.
  - b) Le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo sei millimetri o in policarbonato di spessore minimo cinque millimetri e dotate di serratura.
  - c) I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni e gonfaloni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela.
  - d) Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e di tutte le altre azioni in gioco nel rispetto della normativa di settore; devono essere di materiale indeformabile e saldamente ancorate al terreno.
  - e) Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
  - f) Gli impianti realizzati lungo le strade o in viste di esse che possono essere un pericolo per la circolazione stradale devono essere obbligatoriamente protetti da idonei dispositivi di ritenuta, secondo quanto prescrive la normativa di settore ed il relativo certificato di omologazione. I calcoli del dispositivo di ritenuta e dell'insieme terreno - dispositivo devono essere eseguiti dal richiedente nel rispetto della normativa. Gli oneri per la fornitura, la posa in opera, i calcoli, le verifiche e tutto quanto occorra per realizzare i dispositivi di ritenuta a regola d'arte sono a carico del richiedente l'autorizzazione.
  - g) La struttura e gli elementi che lo costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
  - h) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
  - i) Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili od ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
  - j) L'insieme degli elementi che compongono il manufatto devono avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.
  - k) Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della Legge 37/2008 ex Legge n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo la regola dell'arte.
  - l) Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla Legge 37/2008 ex legge 46/90 e ss.mm.ii. oltre a quanto previsto nel Regolamento Comunale per la disciplina della

pubblicità e delle affissioni per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Le sorgenti luminose devono avere una intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato e comunque in ogni caso non devono provocare abbagliamento.

#### Art.6.5 bis - Norme per l'illuminazione

I mezzi e gli impianti pubblicitari, a seconda delle diverse tipologie, possono essere illuminati sia per luce diretta (con sorgente luminosa interna: cassonetti luminosi, filamenti neon, ecc.), sia per luce indiretta (con sorgente luminosa esterna, frontale o riflessa dal supporto retrostante); il tipo di illuminazione ammessa è indicato per ogni tipologia di impianto.

Le sorgenti luminose non possono avere luce intermittente, né di intensità luminosa tale da determinare pericolo di abbagliamento, e comunque devono rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento luminoso; va adottata particolare cautela nell'uso di sorgenti luminose verdi e rosse, al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica stradale luminosa; per i mezzi o gli impianti pubblicitari posti a meno di 15.00 m (quindici metri) dal bordo della carreggiata ed aventi sorgenti luminose rosse o verdi, fatta eccezione per le farmacie ed i posti di pronto soccorso, la distanza minima prescritta dalle intersezioni semaforizzate è di 300 metri all'esterno del centro abitato (art. 50 D.P.R. 16.12.1992, n.495), mentre è ridotta a 100 metri all'interno del centro abitato

### Art. 7 cartelli pubblicitari monofacciali

E' consentita su suolo pubblico e privato, nel centro abitato e zona industriale (P. I. P.) l'installazione di cartelli pubblicitari monofacciali pittorici ed affissionali anche a più pali, strutture destinate a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. I cartelli dovranno essere fissati al suolo con idonei ancoraggi e dovranno essere costruiti con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e le loro strutture dovranno essere realizzate con telai in ferro, acciaio, legno e ricoperte da pannelli in lamiera, vetroresina, P. V. C. o tessuto spalmato in P. V. C. e cornice di finitura. I detti cartelli non potranno avere una superficie superiore a mq.18 e potranno essere completati di impianto di illuminazione diretto e indiretto.

Nelle aree industriali e nelle aree strettamente commerciali (centri commerciali), le insegne ed impianti luminosi, mega poster monofacciali e pittorici potranno avere una dimensione massima non superiore al 10% della superficie del lastrico solare della proprietà e non superiore al 10% della superficie della facciata del fronte interessato;

E' consentita l'installazione di cartelli monofacciali anche poster con dimensioni massime di mt. 6.00x 3.00 parallelamente al senso di marcia degli autoveicoli, avanti ed in prossimità degli impianti sportivi, stazioni ferroviarie, edifici scolastici etc., con esclusione degli edifici di rilevanza storica e di culto;

Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

### Art. 8 cartelli pubblicitari bifacciali / polifacciali

E' consentita su suolo pubblico e privato, nel centro abitato e zona industriale (P. I. P.) l'installazione di cartelli pubblicitari bi-poli/facciali pittorici ed affissionali anche a più pali, strutture destinate a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. I cartelli dovranno essere fissati al suolo con idonei ancoraggi e dovranno essere costruiti con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e le loro strutture dovranno essere realizzate con telai in ferro, acciaio, legno e ricoperte da pannelli in lamiera, vetroresina, P. V. C. o tessuto spalmato in P. V. C. e cornice di finitura. I detti cartelli non potranno avere una superficie superiore a mq.18 e potranno essere completati di impianto di illuminazione diretto e indiretto.

E' consentita l'installazione di cartelli monofacciali anche poster con dimensioni massime di mt. 6.00x 3.00 parallelamente al senso di marcia degli autoveicoli, avanti ed in stretta prossimità degli impianti sportivi, stazioni ferroviarie, edifici scolastici etc., con esclusione degli edifici di rilevanza storica e di culto.

Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 9 cartelli pubblicitari installati fuori dal centro urbano**

E' consentita fuori dal centro abitato su suolo pubblico e privato su strade che attraversano il territorio comunale, ma appartenenti ad altri Enti, l'installazione di cartelli mono e bifacciali ed altri mezzi pubblicitari le cui dimensioni non siano superiori a mq.6.00 per ogni facciata a norma del C. D. S. e benché fissati al suolo con idonei ancoraggi. E' consentito su strade comunali extraurbane l'installazione di cartelli pubblicitari monofacciali con dimensioni non superiori a mq. 18 a condizione che siano installati parallelamente al senso di marcia degli autoveicoli ed alla distanza di 3.00 dalla fascia bianca di mezzzeria della carreggiata.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne d'esercizio e cartelli o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a mt 3.00 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a mt 3.00, pali e tralicci ENEL e TELECOM etc., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzioni fisse, muri, con i tronchi degli alberi, pali e tralicci. I cartelli e le insegne di esercizio monofacciali installati parallelamente al senso di marcia, potranno avere dimensione anche superiore ai 6.00 mq, però essi non dovranno in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 10 insegne luminose ed insegne di esercizio**

E' consentita nel centro abitato, centro storico Buffer Zone Unesco e zona industriale (P. I. P.), l'installazione di insegne luminose ed insegne di esercizio mono e bifacciali elementi bidimensionali di profondità massima pari a cm 40 realizzate in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

1. Le insegne bifacciali, dovranno essere fissate su un unico palo o struttura vincolata al suolo con idoneo ancoraggio, avanti l'attività commerciale, artigianale, professionale o nelle immediate vicinanze. Esse dovranno essere realizzate con telai interni in ferro o acciaio, ricoperti da pannelli in plexiglass o tessuto spalmato in P. V. C e cornice di finitura da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e potranno essere completate da impianto di illuminazione diretto o indiretto nel rispetto delle seguenti condizioni e di quelle dell'art. 6 bis:

- a. a mt 1.50 minimo dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata;
- b. a mt 3.50 di altezza minima con il punto più basso dell'insegna dal piano del marciapiede;
- c. a mt 4.70 di altezza minima con il punto più basso dell'insegna se aggettano su strada priva di marciapiedi o a sbalzo sulla sede stradale;
- d. Nel centro abitato, ad esclusione del centro storico Buffer Zone Unesco, potranno raggiungere i mq 3.00 per facciata dove il marciapiede supera i ml 3.00 di larghezza mantenendo comunque una distanza minima di mt 1.50 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata;
- e. Nel centro storico Buffer Zone Unesco, è consentita su strade dotate di marciapiede, l'installazione di insegne di esercizio luminose bifacciali, solo se fissate a pareti di edifici le cui dimensioni non dovranno superare mq 1.50 per facciata e non dovranno sporgere dal marciapiede;

2. Le insegne luminose e di esercizio monofacciali sono consentite il tutto il territorio, potranno essere fissate completamente in aderenza a pareti di edifici, a strutture edificate in elevazione o ringhiere di balconi.

Dovranno essere realizzate con telai esterni in P. V. C. o lamiera e cornice di finitura e potranno essere completate da impianto di illuminazione diretto o indiretto nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. a mt 2.20 minimo di altezza dal punto più basso dell'insegna al piano del marciapiede;
- b. a mt 4.70 di altezza minima con il punto più basso dell'insegna se aggettano su strada senza marciapiede;
- c. che la profondità delle insegne non dovrà essere superiore ai cm 40;
- d. ogni insegna dovrà riportare la targhetta o cimasa con gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 11 insegne luminose ed insegne di esercizio fuori del centro abitato**

1. E' consentita fuori del centro abitato su suolo pubblico e privato a norma del C. D. S. , l'installazione di insegne di esercizio mono e bifacciali su uno o più pali avanti l'attività: commerciale, artigianale, industriale e professionale o nelle immediate vicinanze, benché fissate al suolo con idoneo ancoraggio e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. a mt 2.20 minimo di altezza dal punto più basso dell'insegna al piano del marciapiede;
- b. a mt 4.70 di altezza minima con il punto più basso dell'insegna se aggettano su strada;

- c. che la profondità delle insegne non dovrà essere superiore ai cm 50;
  - d. ogni insegna dovrà riportare la targhetta o cimasa con gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).
2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di insegne e cartelli di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a mt 3.00 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a mt 3.00, pali e tralicci ENEL e TELECOM etc... è ammesso il posizionamento dei pali di sostegno delle stesse in allineamento con le costruzioni fisse, con i muri, con i tronchi degli alberi, pali e tralicci, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non dovranno in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. Ogni insegna dovrà riportare la targhetta o cimasa con gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 12 targhe murali**

1. E' consentita in tutto il territorio comunale la collocazione su pareti di fabbricati di targhe murali, in aderenza ad esse, poste sopra il lato dell'ingresso dell'edificio o dell'attività commerciale, artigianale, professionale nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a. la dimensione massima della targa è stabilita in cm 40 di base e cm 25 di altezza e cm 5 di profondità, con caratteristiche idonee in funzione dell'ambiente architettonico di inserimento per colori e materiali;
  - b. L'apposizione di targhe relative ad attività professionali non sono assoggettate alla richiesta di autorizzazione se la loro misura non è superiore a cm 40 di base e cm 25 di altezza e sono esenti dal pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità.
  - c. all'interno del centro storico le targhe che superino la dimensione di cm 40 di base e cm 25 di altezza saranno soggette a semplice comunicazione all'Ufficio Competente.
  - d. Laddove esista una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata è consentito il mantenimento delle targhe esistenti.
2. Per le targhe relative a professioni medico/sanitarie, case di cura, ambulatori specialistici, si applica inoltre quanto disciplinato dal Ministero della Sanità secondo il Decreto N. 657 del 16/09/1994. Alla richiesta di autorizzazione di dette targhe, dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dall'albo professionale o dall'Ente Regionale competente in materia. L'adeguamento delle caratteristiche estetiche di dette targhe, se già autorizzate, non comporta richiesta di nuova autorizzazione.

## **Art. 13 bacheche - vetrine**

1. E' consentita su tutto il territorio comunale, su suolo pubblico e privato l'installazione di bacheche e vetrine collocate su pareti di fabbricati avanti le attività: commerciali, artigianali e professionali a condizione che non intralcino il flusso pedonale sui marciapiedi e potranno contenere all'interno insegne ed altri mezzi pubblicitari che potranno essere luminosi o illuminati nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a. che lo sporto delle bacheche o delle vetrine, misurato dal nudo muro, dovrà avere le seguenti dimensioni;
  - b. per i marciapiedi aventi una larghezza da ml 0.00 a ml 1.50, non è ammessa nessuna bachecha e vetrina espositiva se non internamente al muro dell'immobile, inteso come sfruttamento di vano esistente;
  - c. per i marciapiedi aventi una larghezza superiore a ml 1.50, le bacheche e vetrine potranno sporgere sul marciapiede antistante per una profondità massima di cm 40, fermo restando la distanza del bordo di essa a ml 1.50 dal ciglio del marciapiede;
  - d. potranno essere realizzate, in materiali lignei, metallici o vetro con predilezione verso i colori: nero, bianco, marrone, verde, blu ed il grigio canna di fucile;
2. Le installazioni che verranno collocate su suolo pubblico, saranno sottoposte al pagamento del canone annuale di occupazione del suolo pubblico effettivamente occupato.

## **Art. 14 Tende da Sole**

1. E' consentita l'installazione di tende da sole, tendoni e simili, sopra l'ingresso di attività commerciali e di pubblici esercizi in genere, senza però alterare l'estetica del fronte del fabbricato interessato, mentre sui balconi e finestre di fabbricati privati viene regolamentata dal RUEC vigente.



## **Art. 15 chioschi - apparecchi Fotografici istantanei**

1. E' consentita nel centro abitato e zona industriale (P. I. P.), l'installazione di chioschi destinati alla vendita di bibite, di giornali e riviste e per apparecchi fotografici istantanei, su aree pubbliche o private ad aziende e società specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, previo preventivo rilascio anche dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente per l'eventuale occupazione di area pubblica, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. Su ogni chiosco è consentito collocare insegne ed altri mezzi pubblicitari che potranno essere anche luminosi o illuminati, la cui misura complessiva non dovrà superare i mq 3.00;
  - b. L'occupazione di marciapiedi pubblici da parte delle suddette installazioni sono consentite fino ad un massimo della metà della loro larghezza e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di ml 2.00;
  - c. Ml 2.00 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata;
  - d. Ml 10 prima e dopo le intersezioni stradali;
2. Le installazioni di cui sopra che verranno ubicate su suolo pubblico, saranno sottoposte al pagamento del canone annuale di occupazione del suolo pubblico effettivamente occupato.

## **Art. 16 striscioni, stendardi, gonfaloni, bandiere, trespolo e locandine**

1. E' consentita su tutto il territorio comunale su suolo pubblico e privato, l'installazione temporanea di Striscioni, Stendardi, Gonfaloni e Bandiere, elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidità, mancanti di superfici di appoggio o comunque non aderenti alle stesse, finalizzate alla promozione pubblicitaria e nel rispetto delle condizioni dell'art. 6 bis.
2. L'esposizione di striscioni, gonfaloni, stendardi e bandiere su suolo pubblico, è ammessa unicamente per la promozione e il lancio di iniziative commerciali, per manifestazioni e spettacoli ed è limitata al periodo di svolgimento delle stesse oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alle stesse.
3. È consentita l'installazione di elementi espositivi (trespolo) supportati da tre o quattro piedi reggenti piani espositivi di altezza non superiore a mt. 1,50 e larghezza massima non superiore a mt.1. La loro ubicazione non dovrà essere di intralcio ai camminamenti pedonali ed al traffico veicolare ed è consentita in tutto il territorio comunale. Nel centro storico buffer zone Unesco potranno essere utilizzati trespoli realizzati in legno o acciaio corten.
4. Gli Striscioni, Stendardi, Gonfaloni e Bandiere, come al punto 1 presente articolo, devono essere ancorati e realizzati in modo da resistere alle intemperie e non potranno essere installati di norma su pali della pubblica illuminazione e su alberi comunali.
5. Le locandine le bandiere etc. utilizzate per la pubblicità di attività commerciali e promozionali, anche temporanee, per poter essere installati su proprietà pubbliche, dovranno versare preventivamente una cauzione di € 1.000,00.

## **Art. 17 impianti pubblicitari monofacciali a messaggio variabile**

1. E' consentita, nel centro abitato e zona industriale (P. I. P.) su suolo pubblico e privato, ad aziende o società pubblicitarie specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di impianti monofacciali a messaggio variabile, elementi assimilabili ad un cartello o insegna luminosa per caratteristiche strutturali e formali, idonei all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti, diodi luminosi, videospot o altro), potranno essere anche luminosi o illuminati. Essi dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, nel rispetto delle seguenti condizioni e di quelle dell'art. 6 bis:
  - a. le installazioni in aree pubbliche dovranno avere dimensioni massime mq 3.00 e potranno essere effettuate anche in impianti sportivi comunali;
  - b. è consentita l'installazione in impianti sportivi privati, sui solai dei palazzi e capannoni, benché rigidamente fissati su di essi con idonei ancoraggi con superficie massima di mq. 12;
  - c. è altresì consentita l'installazione, su facciate cieche di fabbricati privati, avente superficie massima di mq. 12;
  - d. la profondità degli impianti non dovrà essere superiore a cm 40;
2. Non è consentita l'installazione di impianti a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia degli autoveicoli;
3. Non è consentita l'installazione degli impianti a messaggio variabile fuori del centro abitato; Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 18 Insegne ed impianti luminosi mega poster monofacciali sul colmo, su pareti di edifici ed impalcature**

1. E' consentita su tutto il territorio comunale previa autorizzazione, con l'esclusione del centro storico Buffer Zone Unesco, ad aziende o società pubblicitarie specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di insegne ed impianti luminosi Mega Poster monofacciali, pittorici elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, interamente vincolati in aderenza a pareti di edifici, strutture in elevazione e solai e potranno avere impianto di illuminazione diretto o indiretto.
2. Essi dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici nel rispetto delle seguenti condizioni e di quelle dell'art. 6 bis:
  - a. Le installazioni potranno avvenire in particolare su fronti ciechi di edifici, ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione benché rigidamente fissati su di essi con idonei ancoraggi, su lastrico solare;
  - b. Esibire titolo di proprietà dell'edificio o Autorizzazione del condominio che autorizza l'installazione dell'impianto;
  - c. Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero autorizzazione e data);
  - d. La profondità delle insegne ed impianti posti su pareti di edifici, non dovrà essere superiore a cm 50;
3. E' consentita su suolo privato l'installazione dei cartelli di cui al presente articolo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. Sul colmo degli edifici al di fuori del centro storico Buffer Zone Unesco, con lastrico solare avente una superficie non superiore a mq. 200, le insegne ed impianti luminosi, mega poster monofacciali e pittorici potranno avere una dimensione massima di formato mt. 2,00 x 5,00 per impianto e comunque non superiore al 5% della superficie del lastrico solare della proprietà e non superiore al 10% della superficie della facciata del fronte interessato;
  - b. Sul colmo degli edifici al di fuori del centro storico Buffer Zone Unesco, con lastrico solare avente una superficie maggiore di mq.200, le insegne ed impianti luminosi, mega poster monofacciali e pittorici potranno avere una dimensione massima di formato mt. 6,00 x 3,00 per impianto per lato e comunque non superiore al 5% della superficie del lastrico solare della proprietà e non superiore al 10% della superficie della facciata del fronte interessato;
  - c. Sulle pareti cieche degli edifici, le insegne ed impianti luminosi, Mega Poster monofacciali, pittorici ancorati, non potranno occupare una superficie maggiore dell' 80% della superficie della parete interessata;
  - d. Possono essere installati impianti pubblicitari su muri di recinzione che non superino però il 50% della superficie del fronte della recinzione interessato dalla pubblicità;
  - e. Nelle aree industriali e nelle aree strettamente commerciali (centri commerciali), le insegne ed impianti luminosi, mega poster monofacciali e pittorici potranno avere una dimensione massima non superiore al 10% della superficie del lastrico solare della proprietà e non superiore al 20% della superficie della facciata del fronte interessata;

## **Art. 19 Totem**

1. E' consentita nel centro abitato e zona industriale (P. I. P.), su suolo pubblico e privato l'installazione di Totem, elementi tridimensionali e multifacciali, vincolati al suolo con idonei ancoraggi, finalizzati alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Essi dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e caratterizzati da telai interni in ferro o acciaio, da superfici con Dibond (pannelli o lastre compositi in alluminio), Plexiglass, vetroresina etc... da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da cornici di finitura e potranno essere completati da impianto di illuminazione diretto o indiretto, nel rispetto delle seguenti condizioni di cui all'art. 6 bis.
2. L'installazione fuori del centro abitato è consentita a norma del C. D. S. Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).



## **Art. 20      pensiline di attesa dei mezzi pubblici**

1. E' consentita su tutto il territorio comunale su suolo pubblico, ad aziende o società specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di pensiline di attesa mezzi pubblici, strutture di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolate al suolo e completate da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.
2. Nel centro abitato, centro storico Buffer Zone Unesco non ztl e zona industriale (P. I. P.) è consentita l'installazione nel rispetto del presente P. G. I. P.
3. L'installazione dovrà avvenire garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di mt 2.00. Fuori del centro abitato è consentita l'installazione a norma del C. D. S.
4. L'amministrazione Comunale potrà affidare anche in esclusiva su tutto il territorio comunale, con Convenzione ad azienda o società specializzata ed abilitata che ne farà richiesta, l'installazione di pensiline di attesa dei mezzi pubblici su suolo pubblico comprensive di spazi pubblicitari.
5. Ogni pensilina dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 21      paline di informazione per trasporti pubblici o altri servizi**

1. E' consentita su tutto il territorio comunale ad aziende o società specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta l'installazione di paline di informazione per trasporti pubblici, strutture di arredo urbano per la segnalazione dei transiti dei mezzi pubblici, rigidamente vincolate al suolo e completate singolarmente da un unico spazio finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.
2. Nel centro abitato e zona industriale (P. I. P.) è consentita l'installazione nel rispetto del presente P. G. I. P. alle condizioni seguenti:
  - a. che vengano installate garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di mt 1.00;
  - b. non potrà essere inserita la pubblicità sul lato destinato a supportare le informazioni relative ai mezzi pubblici.
  - c. Fuori del centro abitato è consentita l'installazione a norma del C. D. S. L'amministrazione Comunale potrà affidare anche in esclusiva su tutto il territorio comunale con Convenzione novennale ad azienda o società specializzata ed abilitata che ne farà richiesta, l'installazione di paline di informazione per trasporti pubblici o altri servizi su suolo pubblico comprensive di spazi pubblicitari.
3. Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 22      orologi**

1. E' consentita nel centro abitato e zona industriale (P. I. P.), con esclusione del centro storico Buffer Zone Unesco ZTL, su suolo pubblico ad aziende o società specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta l'installazione di orologi, strutture di arredo urbano finalizzate alla fornitura di servizio pubblico, rigidamente vincolate al suolo con idonei ancoraggi e completate da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici e potranno essere completate da impianto di illuminazione diretto nel rispetto delle seguenti condizioni dell'art. 6 bis e:
  - a. che vengano installati garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di mt 2.00;
2. L'amministrazione Comunale potrà affidare anche in esclusiva nel centro abitato, centro storico e zona industriale (P. I. P.) con Convenzione novennale ad azienda o società specializzata ed abilitata che ne farà richiesta, l'installazione di orologi su suolo pubblico comprensivi di spazi pubblicitari.

3. Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa ( di dimensioni massime 10x5 cm) riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 23      quadri informativi**

1. E' consentita su tutto il territorio comunale ad aziende o società specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione quadri informativi, elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura di servizi assimilabili a cartelli per caratteristiche strutturali e formali, idonei all'esposizione di messaggi pubblicitari, eventualmente luminosi o illuminati. Sono caratterizzati da un lato esclusivamente destinato a supportare cartografie, piante ed indicazioni utili legate alla fruizione di servizi e del territorio nel rispetto delle seguenti condizioni dell'art. 6 bis e:
  - a. che nel centro abitato, centro storico Buffer Zone Unesco e zona industriale (P. I. P.) è consentita l'installazione nel rispetto del presente P. G. I. P.;
  - b. che vengano installati garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di mt 2.00;
  - f. che le dimensioni di ogni impianto non siano superiore a mt 2.50x2.00 per facciata;
  - g. la profondità non dovrà essere superiore a cm 40.
2. Fuori del centro abitato è consentita l'installazione a norma del C. D. S.
3. L'amministrazione Comunale potrà affidare su tutto il territorio comunale con Convenzione novennale ad azienda o società specializzata ed abilitata che ne farà richiesta, l'installazione di Quadri Informativi su suolo pubblico, comprensivi di spazi pubblicitari. Per tale servizio reso alla città, come prevede l'art. 49 lettera E del Dlgs 15/11/93 N. 507 gli spazi pubblicitari collocati sugli stessi, saranno esenti dal pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità a condizione che per tutto il periodo della convenzione venga effettuata la manutenzione degli stessi.
4. Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa ( di dimensioni massime 10x20 cm) riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 24      transenne parapetonali**

1. E' consentita nel centro abitato, e zona industriale (P. I. P.), con esclusione del centro storico Buffer Zone Unesco ZTL, ad aziende e società specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione nelle intersezioni stradali di transenne parapetonali, elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura di servizi quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale, assimilabili a cartelli di piccole dimensioni rigidamente vincolati al suolo e completati da pannelli centrali mono o bifacciali finalizzati alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici nel rispetto delle seguenti condizioni e di quelle dell'art. 6 bis:
  - a. che vengano installate garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di cm 50;
  - b. che tra un impianto e l'altro venga lasciato lo spazio di cm 20;
  - c. che la dimensione esterna di ogni singola transenna non sia superiore a mt 1.20x 1.00;
2. Le transenne potranno essere installate senza il rispetto di distanze, indipendentemente dalla collocazione nelle immediate vicinanze di impianti pubblicitari ed altri mezzi di arredo urbano. L'amministrazione Comunale potrà affidare nel centro abitato e zona industriale con Convenzione novennale ad azienda o società specializzata ed abilitata che ne farà richiesta, l'installazione di transenne parapetonali elementi di arredo urbano finalizzate alla fornitura di servizi, su suolo pubblico, comprensive di spazi pubblicitari.
3. Ogni impianto dovrà riportare una targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 25 segnaletica direzionale (a norma art. 134 del Regolamento di Esecuzione del C. D. S)**

1. E' consentita su tutto il territorio comunale ad aziende e società specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di Segnaletica direzionale per l'indicazione dell'attività a carattere: commerciale, artigianale, industriale, alberghiera/turistica a norma dell'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del C. D. S e comunque di interesse pubblico per garantire una maggiore fluidità della circolazione veicolare e pedonale nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. Le frecce direzionali anche di aziende diverse dovranno essere raggruppate in singoli impianti Unitari, i quali potranno essere mono o bifacciali, nel centro abitato, zona industriale e centro storico Buffer Zone Unesco, non potranno avere più di N. 10 segnali per facciata con dimensioni per ogni singolo segnale non superiore mt 1.25x0.25 cad. oppure mt 1.25x0.50 cad;
  - b. Potranno essere installate anche nelle intersezioni stradali affianco alla Segnaletica verticale pubblica, in quanto equiparata ad essa e, comunque garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di ml 1.00;
  - c. Fuori del centro abitato gli impianti Unitari di frecce direzionali non potranno avere più di N. 06 segnali per facciata e dovranno rispettare le norme del C. D. S.
2. Ogni impianto dovrà riportare una targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà dei manufatti e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 26 segnaletica direzionale (a norma Ministero delle Finanze N. 48/E/IV/7/609 del 01/04/1996)**

1. E' consentita su tutto il territorio comunale ad aziende o società specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di impianti Unitari direzionali mono e bifacciali conformi alle caratteristiche di cui alla risoluzione del Ministero delle Finanze N. 48/E/IV/7/609 del 01/04/1996, per garantire una maggiore fluidità della circolazione veicolare e pedonale nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. Le frecce direzionali anche di aziende diverse dovranno essere raggruppate in singoli impianti Unitari, i quali potranno essere mono o bifacciali, nel centro abitato, centro storico, zona industriale, non potranno avere più di N. 10 segnali per facciata con dimensioni per ogni singolo segnale non superiore mt 1.25x0.25 cadauno;
  - b. Potranno essere installate anche nelle intersezioni stradali affianco alla Segnaletica verticale pubblica, in quanto equiparata ad essa e, comunque garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di ml 1.00;
  - c. Fuori del centro abitato gli impianti Unitari di frecce direzionali non potranno avere più di N. 06 segnali per facciata.
2. Tali impianti di segnaletica direzionale non sono da considerare mezzi pubblicitari ma, impianti di pubblica utilità, di interesse pubblico e quindi sono esenti dal pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicità.
3. Ogni impianto dovrà riportare una targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà dei manufatti e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 27 cabine telefoniche**

1. E' consentita nel centro abitato, con esclusione del centro storico Buffer Zone Unesco, e zona industriale (P. I. P.) l'installazione di box telefonici che potranno essere completata da spazi pubblicitari monofacciali, previo preventivo rilascio anche dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente per l'occupazione di area pubblica, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. L'occupazione di marciapiedi da parte delle cabine telefoniche è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di ml 2.00;
  - b. Le installazioni non potranno comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni stradali e dovranno essere collocate ad una distanza minima di ml 50.00 prima e dopo le intersezioni stradali come

prevede l'art. 18, comma 2 del C. D. S.;

- c. non potranno essere collocate lungo le strade primarie o di scorrimento, se non in aree di parcheggio ad esse contigue e comunque non dovranno intralciare la visibilità del traffico veicolare ed il flusso pedonale;
  - d. ad una distanza minima di ml 3.00 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata; e) lo spazio pubblicitario monofacciale per ogni cabina telefonica non dovrà superare i mq 1.00.
2. Le installazioni che verranno ubicate su suolo pubblico, saranno sottoposte al pagamento del canone annuale di occupazione del suolo pubblico effettivamente occupato.
  3. Ogni impianto dovrà riportare una targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 28 cestini porta rifiuti**

E' consentita nel centro abitato, centro storico Buffer Zone Unesco e zona industriale (P. I. P.) su suolo pubblico ad aziende e società specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di cestini porta rifiuti, elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura di servizi quale la raccolta di piccoli rifiuti urbani. Rigidamente vincolati al suolo e completati da uno spazio mono finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che vengano installati ad una distanza di almeno di mt 2.00 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata;
- b) lo spazio pubblicitario mono su ogni cestino non dovrà superare mq 0.40;

Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 29 contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani**

E' consentita nel centro abitato (escluso il centro storico Buffer Zone Unesco) e zona industriale (P. I. P.), su suolo pubblico ad aziende e società specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta l'installazione di contenitori, elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura di servizi per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani. Non rigidamente vincolati al suolo e completati da un unico spazio monofacciale finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che vengano installati ad una distanza di almeno di mt 2.00 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata;
- b) lo spazio pubblicitario mono su ogni contenitore non dovrà superare i mq 0.70;

Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 30 panchine**

1. E' consentita nel centro abitato, centro storico Buffer Zone Unesco e zona industriale (P. I. P.), ad aziende e società specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di panchine in metallo, legno, marmo etc., elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura di servizi. Rigidamente vincolate al suolo e completate da un unico spazio monofacciale finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici nel rispetto delle seguenti condizioni

- a. che vengano installate nei punti verde, piazze e strade comunque ad una distanza di almeno mt 3.00 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata;
- b. lo spazio pubblicitario mono su ogni panchina non dovrà superare i mq 0.70;

2. Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 31 targhe pubblicitarie ed altri elementi di arredo urbano**

1. E' consentita nel centro abitato, centro storico Buffer Zone Unesco e zona industriale (P. I. P.), ad aziende e società specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di targhe mono o bifacciali ed altri elementi di arredo urbano, rigidamente vincolate al suolo, non rientranti nelle tipologie elencate, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. dovranno essere installate almeno a mt 0.50 all'interno delle aree verdi ed aiuole;
  - b. non potranno avere dimensioni superiori a mt 2.00x0.50 per facciata;
  - c. potranno essere realizzate: in metallo, legno e P. V.C.
2. Ogni impianto dovrà comunque, rispettare le norme tecniche e riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 32 insegne e cartelli pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti ed aree di parcheggio annesse**

E' consentita su tutto il territorio comunale l'installazione di insegne e cartelli nelle stazioni di servizio carburanti e nelle aree di parcheggio annesso.

Nelle stazioni di servizio carburanti ubicate sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D.Lgs 30/04/1992 N. 285, la superficie complessiva di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari non dovrà superare l'1% delle aree occupate dalle stazioni di servizio carburanti e dalle aree medesime; mentre sulle strade di tipo C ed F, definite come sopra, la superficie non potrà superare il 5%. Nelle strade di tipo D ed E, come definite in precedenza, la superficie complessiva non dovrà superare il 10% delle aree occupate.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq 3 per ogni servizio prestato.

Fuori dai centri abitati potrà essere autorizzata nelle stazioni di servizio carburanti, la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna o cartello pubblicitario mono o bifacciali della superficie massima di mq 6.00 per facciata, che dovrà rispettare la distanza minima di ml 20.00 da tutte le altre insegne e cartelli; nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, potrà essere autorizzata la collocazione di ulteriori cartelli, della superficie massima complessiva di mq 6.00. In entrambi i casi, le insegne e i cartelli pubblicitari, relativi alle stazioni di servizio carburanti, potranno essere posizionati anche perpendicolarmente ai sensi di marcia dei veicoli a non meno di mt 2.00 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata, purché interamente contenuti nell'area di servizio.

Ogni impianto dovrà riportare la targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

## **Art. 33 insegna su tetto**

1. E' di tipo "su tetto" l'insegna o impianto pubblicitario, a messaggio fisso o variabile, realizzato su manufatto rigido, anche plurifacciale, supportata da idonea struttura di sostegno, vincolata sulla copertura degli edifici.
2. La localizzazione è ammessa nelle zone di cui al capitolo 2 art.5 n. 24,5: in ambito urbano la localizzazione è ammessa esclusivamente in aree a prevalente destinazione commerciale.
3. E' vietata in tutte le altre zone.
4. I requisiti ambientali, geometrici e di posizionamento sono i seguenti:
  - a) L'impianto pubblicitario, di cui al punto n.1 e 2, dovrà rispettare le linee architettoniche dell'edificio e il contesto urbano circostante. L'impianto dovrà mitigare al meglio l'impatto negativo che le sue dimensioni e i suoi cromatismi possono determinare sugli equilibri architettonici e spaziali del luogo di riferimento;
  - b) Sul colmo degli edifici del centro abitato, al di fuori del centro storico, con lastrico solare avente una superficie non superiore a mq. 200, le insegne su tetti in generale potranno avere una dimensione massima di formato mt. 2,00 x 5,00 per impianto e comunque non superiore al 5% della superficie del lastrico solare della proprietà e non superiore al 5% della superficie della facciata del fronte interessata;
  - c) Sul colmo degli edifici del centro abitato, al di fuori del centro storico, con lastrico solare avente una superficie maggiore di mq.200, le insegne su tetti in generale potranno avere una dimensione massima di formato mt. 6,00 x 3,00 per impianto per lato e comunque non superiore al 5% della superficie del lastrico solare della proprietà e non superiore al 5% della superficie della facciata del fronte interessata;
  - d) All'interno del centro abitato l'impianto deve essere proporzionato all'ingombro volumetrico e alla sagoma degli edifici ed al tipo di copertura su cui è collocato e pertanto non deve superare i precedenti limiti di superficie espositiva, fermo restando la coerenza con le linee architettoniche dell'edificio e con il contesto urbano circostante;
  - e) Nelle aree industriali e nelle aree strettamente commerciali (centri commerciali), le insegne su tetti in generale potranno avere una dimensione massima non superiore al 10% della superficie del lastrico solare della proprietà e non superiore al 10% della superficie della facciata del fronte interessata;
  - f) La struttura dovrà essere di tipo metallico e vincolata alla copertura;

- g) L'illuminazione potrà avvenire sia per luce diretta che per luce indiretta e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada;
- h) Le autorizzazioni relative al presente articolo sono soggette a permesso di costruire.

### **Art. 34      pubblicità itinerante**

1. Si definisce "pubblicità itinerante" quella pubblicità effettuata utilizzando mezzi mobili "camion poster, poster o altri veicoli debitamente attrezzati" dotati di apposite pannellature di supporto pubblicitario.
2. La pubblicità per conto terzi a titolo non oneroso effettuata su veicoli, non potrà essere luminosa o rifrangente ai sensi dell'art. 57 del regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni.
3. Sui veicoli, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni:
  - a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
  - b. che non sia esposta nella parte anteriore del veicolo;
  - c. che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
  - d. che se realizzate mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie sulla quale sono applicati;
  - e. che i veicoli impiegati a supporto dei messaggi pubblicitari siano omologati e collaudati per tale uso specifico.
4. In tutti i casi di cui ai punti a, b, c, d, e, le scritte, i simboli e le combinazioni di colori non devono ingenerare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada D.Lgs 30.04.1992, n. 285.
6. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui sopra. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

### **Art. 35      Limiti e divieti**

Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

L'uso del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale. E' da evitare che il colore utilizzato per i mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità. In caso di pubblicità luminosa è vietato l'uso del colore verde e rosso.

Sono, inoltre, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.

Gli impianti pubblicitari non devono essere collocati a ridosso delle abitazioni, quando tale installazione, per le dimensioni del manufatto, sia d'impedimento o di preclusione anche parziale, alla visibilità esterna dalle finestre dell'immobile prospettanti l'area interessata all'installazione o la strada pubblica.

Gli impianti posti in aderenza a muro devono essere posizionati in modo da risultare il più vicino possibile al muro stesso, fatte salve le esigenze tecnico-costruttive.

E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) all'interno delle rotonde, in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari a carattere permanente.



## **Capitolo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA CULTURALE PAESAGGISTICA E AMBIENTALE**

### **Art. 36 beni paesaggistici e beni culturali**

Il piano si uniforma, in tema di beni paesaggistici e culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n.137 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2004 successivamente modificato con le disposizioni integrative al decreto stesso contenute nel d. lgs n.156/2006, per quel che riguarda i beni culturali, e il d.lgs n.157/2006, in merito al paesaggio, nonché ai due provvedimenti il d.lgs n. 62/2008 e il d.lgs n.63/2008, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.84 del 9 aprile 2008 che si occupano, rispettivamente, della materia dei beni culturali (d.lgs n.62/2008) e di quella dei beni paesaggistici ( d.lgs n.63/2008).

### **Art. 37 collocazione impianti nelle aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica**

La collocazione di impianti pubblicitari nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici è vietata.

### **Art. 38 collocazione di impianti nelle aree di interesse storico, artistico e luoghi sottoposti a vincolo panoramico.**

La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi, sugli edifici di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi è vietata. Nella Zona A2, atteso il generico divieto di affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, il collocamento e l'affissione di impianti di ridotta dimensione (esclusi i 6x3) devono essere muniti del parere favorevole della Soprintendenza che valuta l'impatto sull'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione.

Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi. (art 49, comma 3, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n.137).

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, edifici di culto e scuole, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

## **Capitolo V - IMPIANTI AFFISSIONALI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

### **Art. 39 note preliminari**

Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune o collocati su spazi asserviti ad uso pubblico appositamente individuati dal Comune distinti nelle categorie di cui al capitolo III

## **Art. 40      impianti comunali da destinare alle pubbliche affissioni**

Gli impianti esistenti per pubblica affissione, nell'ultima rilevazione, sono nel numero di mq 1.393,78. Gli stessi sono prevalentemente dislocati in ambito urbano con maggiore concentrazione nel Centro e nelle sue immediate adiacenze, lungo le arterie urbane che raggiungono i quartieri di prima periferia, come Via Napoli per il Rione Libertà, Viale Principe di Napoli per il Rione Ferrovia, l'asse viario per il Rione Capodimonte, lungo Viale degli Atlantici e Viale Mellusi ed in tutta la Zona Alta.

Sono presenti altresì nelle aree esterne di corona al Rione Ferrovia, e precisamente nelle aree industriali-artigianali e in corrispondenza della rotonda dei Pentri.

Una scarsa presenza si registra, al contrario nel Rione Libertà dove si nota una lieve presenza lungo la fascia urbana trasversale esterna in direzione Epitaffio.

Presenze sporadiche si registrano in ambiti extraurbani e precisamente in zona ASI e ROSETO.

E' dato pertanto ritenere che gli impianti di affissione pubblica risultano ben collocati nell'ambito urbano vero e proprio, mentre si rende necessaria una significativa integrazione nelle aree intermedie (tra il centro urbano e le immediate periferie), nei quartieri storici della città (Rione Libertà, Ferrovia, Capodimonte e Zona Alta) e in quelle aree di nuova urbanizzazione, attualmente sprovviste come Santa Colomba, Zona Alta e versante di Via dei Mulini a monte e a valle fino al lungo calore (zona IACP)

Si ritiene necessario che tutti debbano essere assoggettato a verifica delle condizioni di vetustà.

Per i detti impianti è possibile pertanto prevedere un incremento di circa il 100% pari a mq.1400 (di cui almeno 60 impianti 6x3) per un totale a regime di mq.2.800, così distribuiti:

- il 15% per impianti istituzionali (mq. 420,00);
- il 15% per impianti di natura commerciale privati diretti (mq. 420,00);
- il 70% commerciale convenzionati ovvero direttamente dal Comune (mq. 1960,00).

## **Capitolo VI - GLI IMPIANTI AFFISSIONALI DI PROPRIETÀ PRIVATA**

### **Art. 41      note preliminari**

Per affissione dirette si intendono le affissioni di manifesti e simili effettuate per conto altrui direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi concessionari.

In questa categoria vanno compresi tutti gli impianti diversi da quelli di proprietà del Comune.

### **Art. 42      individuazione impianti privati per affissione diretta**

Gli impianti di affissione diretta su suolo privato presenti sul territorio sono per lo più localizzati in punti strategici idonei alla loro visibilità, ma per le loro dimensioni e caratteristiche dimensionali non sempre sono adeguati alle caratteristiche urbane, architettoniche e paesaggistiche con le quali vanno ad interagire. Sono scarsamente individuabili nel centro storico, mentre sono prevalentemente rintracciabili nelle aree intermedie del centro urbano ed in quelle esterne, con prevalente localizzazione nelle arterie di maggior traffico veicolare ed in corrispondenza degli incroci viari.

Per i detti impianti è possibile prevedere un totale a regime di mq.2.300.

Il presente piano stabilisce che ciascun soggetto privato (ditta o individuale) non potrà richiedere e/o superare la quota massima complessiva di mq. 324 di superficie pubblicitaria per la messa in opera delle relative installazioni.

## **Capitolo VII - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI NON QUANTIFICABILI NEL PIANO**

### **Art. 43 definizioni**

1. Non rientrano nelle quantità definite ammissibili del presente Piano, ma trovano in esso la loro disciplina per altri aspetti:
  - a. Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata;
  - b. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, previa autorizzazione condominiale o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superano la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato. Nei restanti casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 46;
  - c. I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d. I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo;
  - f. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g. I manufatti destinati alla affissioni di avvisi funebri;
  - h. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento;
  - i. I mezzi ed i veicoli pubblicitari collocati su proprietà private non in vista su strada pubblica;
2. Si intende impianto pubblicitario temporaneo, il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non abbia carattere di oggettiva stabilità, mentre, si considera impianto pubblicitario permanente, il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, abbia carattere di oggettiva stabilità.

## **Capitolo VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ**

### **Art.44 conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà comunale**

1. Il Comune ovvero il concessionario avrà l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri impianti mono e bifacciali affissionali esistenti sul territorio, al loro adeguamento nel rispetto del presente P. G. I. P. nonché, all'ulteriore potenziamento degli impianti, nei limiti previsti dalla normativa e nel quadro del Piano Generale degli impianti.
2. Gli impianti pubblici dovranno essere con struttura esterna e telaio in acciaio preverniciato di colore verde RAL 6005 e pannello centrale in lamiera zincata o preverniciata del medesimo colore;

3. Tutti i manufatti innanzi specificati saranno sormontati da una targa contenente lo stemma del Comune, la scritta "Comune di Benevento e "Servizio Affissioni e Pubblicità", indipendentemente se trattasi di impianti destinati all'affissione di manifesti di natura istituzionale, sociale o necrologica e commerciale.

#### **Art.45      impianti comunali destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale**


1. Ai sensi del D. Lgs 15/11/93 N. 507 e successive modifiche, le affissioni dei manifesti, sugli impianti monofacciali di proprietà del Comune destinati alla pubblicità di natura commerciale, dovranno essere effettuate, a cura del Comune o del Concessionario, previa istanza del richiedente, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. rispettare l'ordine cronologico di precedenza risultante dal ricevimento della commissione;
  - b. mettere a disposizione del privato l'elenco delle posizioni utilizzate, con indicazione del quantitativo dei manifesti che si potranno affiggere;
  - c. comunicare al committente l'eventuale mancanza di spazi disponibili, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, e successivo rimborso dei diritti versati;
  - d. rimborsare la metà del diritto affissionale dovuto, qualora il committente annulli la richiesta di affissione prima di giorni 7 dall'affissione;
  - e. esporre, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati all'affissione ed il registro cronologico delle commissioni.
2. Al Comune è dovuta la maggiorazione del 100% del diritto, ogni volta che il committente richieda, espressamente, che l'affissione venga eseguita su spazi e strade da lui prescelte, qualora l'indicazione delle strade consenta di individuare gli spazi;
3. divieto di utilizzare, strappare, danneggiare, coprire impianti pubblicitari del Comune. Le spese sostenute per il ripristino saranno addebitate al trasgressore o al responsabile, in solido.

#### **Art.46      impianti comunali destinati all'affissione di manifesti di natura istituzionale - sociale - necrologica o privi di rilevanza economica**

1. L'affissione di manifesti di natura istituzionale, sociale, necrologica e politica, esclusa quella di rilevanza elettorale nei periodi anche precedenti e/o seguenti la campagna elettorale o comunque privi di rilevanza economica, da effettuarsi su impianti monofacciali di proprietà comunale, dovranno attenersi a quanto stabilito dal D.Lgs 15/11/93 N. 507 e successive modifiche e dal presente P. G. I. P.
2. Sono soggetti abilitati all'utilizzazione di tali impianti: il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori ed i dirigenti degli uffici comunali, con particolare riferimento a quelli preposti all'indizione di gare pubbliche.
3. Potranno inoltre utilizzare i suindicati impianti e le Associazioni Onlus che ne faranno richiesta motivata all'Ufficio Comunale competente.
4. Il Comune ammette nel concetto di pubblica affissione istituzionale sia le attività istituzionali "stricto sensu" sia le attività che abbiano la diretta partecipazione, debitamente provata, degli Enti pubblici, a condizione che non esistano "sponsor" e che sia evidente l'assenza di "scopo di lucro".
5. Le affissioni di cui al presente articolo dovranno aver luogo sugli impianti a ciò appositamente destinati, salvo, eventuali deroghe per particolari motivi di ordine pubblico.

#### **Art.47      impianti privati per l'affissione di manifesti di natura commerciale su suolo pubblico**

1. E' consentita nel centro urbano ad esclusione del centro storico Buffer Zone Unesco, ad aziende e società pubblicitarie specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta e comunque a soggetti diversi dal Concessionario del Servizio pubblico, l'installazione di cartelli affissionali mono e bifacciali con dimensioni mt 2.00x1.40 cad. e poster con dimensioni massime di mt 3.00x6.00 cad. da adibire all'affissione di manifesti di natura commerciale nel rispetto delle condizioni di cui al cap.3.
2. Al di fuori del centro urbano, nei pressi dei centri commerciali e nelle zone industriali è possibile realizzare affissionali ovvero mega poster fino al formato massimo di mt. 6 x 3.
3. In prossimità delle intersezioni stradali, a norma del presente PGIP e, comunque sempre nel rispetto del Codice della Strada e del



suo Regolamento di Esecuzione, possono essere installati soltanto impianti monofacciali parallelamente al senso di marcia degli autoveicoli e preferibilmente su pareti e recinzioni;

4. E' consentito nel centro abitato, ad esclusione del centro storico Buffer Zone Unesco anche l'installazione avanti ed in prossimità di edifici pubblici (stazioni ferroviarie, edifici scolastici etc.) con esclusione degli edifici di rilevanza storica e di culto, per impianti non superiori al formato mt.3x6.

## **Art.48      impianti pubblicitari previsti in connessione con l'arredo urbano**

E' consentita su suolo pubblico nel centro abitato, centro storico Buffer Zone Unesco e zona industriale (P. I. P.) ad aziende e società pubblicitarie specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di arredo urbano con abbinati spazi pubblicitari mono e bifacciali con valenza di pubblica utilità definibili di arredo urbano, da destinare alla pubblicità e all'affissione diretta nel rispetto di quanto previsto dal presente P. G. I. P.

Per il centro storico è necessario acquisire preventivamente il parere di compatibilità ambientale da parte degli uffici comunali competenti.

## **Art.49      impianti pubblicitari previsti in piano particolareggiato di arredo urbano di iniziativa privata**

E' consentita nel centro abitato e zona industriale (P. I. P.) su suolo pubblico ad aziende e società pubblicitarie specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di arredo urbano o di impianti pubblicitari con valenza di pubblica utilità definibili di arredo urbano, da destinare alla pubblicità e all'affissione diretta, nel presente P. G. I. P.

Per il centro storico Buffer Zone Unesco è necessario acquisire preventivamente il parere di compatibilità ambientale da parte degli uffici comunali competenti e Sovrintendenza.

## **Capitolo IX - CONVENZIONE**

### **Art.50      convenzione**

L'amministrazione Comunale potrà individuare una o più aziende del settore pubblicitario, a cui affidare previo esperimento concorsuale oppure con convenzione non onerosa ad aziende del settore che offriranno servizi utili alla collettività da concordare con l'amministrazione comunale, la collocazione su tutto il territorio comunale di: impianti di arredo urbano : (pensiline e paline fermate autobus, transegne parapetonali, panchine, quadri informativi, impianti Unitari di segnaletica direzionale, cestini porta rifiuti, impianti di toponomastica, paline di informazione, pannelli elettorali etc.) che potranno contenere spazi pubblicitari mono e bifacciali.

Le aziende che abbiano interesse a installare manufatti pubblicitari che forniscano prestazioni di pubblica utilità per la città, ai sensi dell'art.49 del D.lgs.507/93, devono mantenerli in perfetto stato di manutenzione per tutta la durata della convenzione e devono rispettare le seguenti condizioni:

- che l'azienda affidataria abbia l'iscrizione alla Camera di Commercio/Artigianato e che sia abilitata con Licenza di P.S. per l'esercizio del noleggio di impianti pubblicitari a terzi. che sia in regola con i pagamenti con gli Enti: INPS ed INAIL (D. U. R. C) nonché copertura assicurativa;
- che rispetti per i propri dipendenti le prescrizioni previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- che preferibilmente abbia già stipulato nell'ultimo quinquennio convenzioni similari con altri Enti pubblici;
- che abbia copertura Assicurativa per R. C. sull'arredo urbano ed altri mezzi pubblicitari esposti, per tutto il periodo della convenzione .
- che tipologia, materiali, design e ubicazione degli impianti di arredo urbano siano oggetto di preventiva accettazione da parte dell'amministrazione comunale e degli uffici competenti.

E' consentita la voltura della convenzione in caso della variazione della ragione sociale della società affidataria o cessione di ramo d'azienda ad altra società anche di nuova costituzione, mantenendo le stesse condizioni e clausole concordate nella convenzione.

La convenzione avrà durata massima di 5 anni rinnovabile secondo legge, a condizione che per tutto il periodo della convenzione venga effettuata la manutenzione dei manufatti nel rispetto di tutte le altre suindicate condizioni.

## Capitolo X - GLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' PRIVATA COSTITUTIVI DEL PRESENTE PIANO

### Art.51 premessa

Gli aventi diritto degli impianti pubblicitari di proprietà privata già esistenti dovranno presentare, entro gg. 90 dall'entrata in vigore del presente P. G. I. P., nuova richiesta di autorizzazione, per adeguarsi e/o delocalizzarsi nel rispetto dei principi sanciti.

La loro collocazione viene definita dal presente P. G. I. P., nelle aree di localizzazione individuate.

Potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni agli stessi privati ed Aziende, per insegne di esercizio ed impianti pubblicitari, solo dopo aver prima regolarizzato i propri impianti esistenti precedentemente autorizzati, non in regola con il Presente P. G. I. P.

L'Amministrazione Comunale prende atto del regime autorizzatorio previsto per le insegne di esercizio, cartelli ed altri impianti pubblicitari e dispone, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 15/12/1997 N. 446, che tutti gli impianti di proprietà comunale e privata previsti nel presente P. G. I. P. sono vincolati a tale regime.

I soggetti legittimati ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, di proprietà privata costitutivi del presente Piano, potranno essere solo coloro che hanno i requisiti previsti per legge.

### Art.52 modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione

Chiunque intenda installare o posare sul territorio comunale impianti permanenti e/o temporanei (insegne, targhe e cartelli pubblicitari, arredo urbano, striscioni, standardi, gonfaloni etc.) ovvero richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione Comunale.

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione potrà essere anche cumulativa per più impianti e dovrà essere indirizzata al Settore Polizia Municipale Gestione del traffico Servizio Impianti Pubblicitari del Comune di Benevento.

La richiesta relativa all'installazione di impianti permanenti, sia affissionali che pubblicitari, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. generalità, residenza, codice fiscale del soggetto richiedente;
  2. strada, piazza, numero civico relativi alla collocazione;
  3. ragione sociale della ditta/società che deve provvedere alla realizzazione e all'installazione dell'impianto pubblicitario, P. IVA e licenza di P. S. se trattasi di azienda o società pubblicitaria, visura camerale storica con esatta individuazione dei soci della società, dell'amministratore e legale rappresentante della stessa.
- Alla domanda dovranno essere allegati in 3 copie i seguenti elaborati, a firma di un tecnico abilitato:
4. planimetria di zona in scala opportuna (1: 1000 - 1: 2000) relativa all'ubicazione dell'intervento;
  5. planimetria di zona in scala (1: 500) con specifica indicazione del punto di installazione dell'impianto;
  6. progetto dell'impianto in scala 1:20 - 1:50, con specifica indicazione dei materiali utilizzati, del colore e delle dimensioni;
  7. particolare planimetrico dal quale risulti la larghezza del marciapiede, il posizionamento della segnaletica verticale, delle insegne ed impianti pubblicitari e dell'arredo urbano esistente;
  8. bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre;
  9. per insegne e cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
  10. documentazione fotografica a colori, nel formato 10x15, dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici della zona in cui si intende realizzare l'impianto pubblicitario;
  11. titolo di proprietà od equivalente relativo alla proprietà, dove l'impianto viene installato (laddove non si tratti di suolo pubblico).
- La richiesta relativa all'installazione di impianti temporanei dovrà contenere le seguenti indicazioni:
12. generalità, residenza, codice fiscale del soggetto richiedente;
  13. strada, piazza, numero civico relativi alla collocazione;
  14. ragione sociale della ditta/società che deve provvedere alla realizzazione e all'installazione dell'impianto pubblicitario, P. IVA e licenza di P. S. se trattasi di azienda o società pubblicitaria;
  15. relazione illustrativa relativa all'oggetto da installare;
  16. dichiarazione contenente le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali ai sensi della legge Regione Campania n.20 del 9.12.2013.

L'autorizzazione viene rilasciata dal dirigente del Settore Polizia Municipale Gestione del Traffico - Servizio Impianti Pubblicitari del Comune di Benevento. Quando gli impianti da installare necessitano di parere di Enti preposti alla tutela dei vincoli (Sovrintendenza, altri Settori Comunali, etc.), l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo l'acquisizione del parere favorevole.

La domanda potrà essere presentata oltre che dal fruitore o utilizzatore finale dell'impianto anche dalla ditta produttrice o fornitrice dell'impianto stesso.

Se l'impianto dovrà essere installato su strada la cui proprietà è di un Ente diverso dal Comune o in vista da esso, dovrà essere acquisito da parte dell'ufficio Comunale competente, il preventivo Nulla Osta dell'Ente proprietario della strada.

L'Ufficio Protocollo Generale del Comune, ricevuta la domanda, ne restituirà all'interessato una delle copie del progetto presentato, riportando sugli stessi gli estremi del ricevimento.

### **Art.53 Commissione tecnica**

Con determinazione dirigenziale viene nominata una Commissione Tecnica, con lo scopo di valutare le pratiche e rilasciare i pareri di competenza. La Commissione Tecnica sarà composta da tecnici e dipendenti del Settore P.M. Gestione Traffico, integrata, quando ritenuto opportuno dal dirigente del Settore, da almeno un rappresentante di categoria nazionale dei "Comunicatori D'impresa".

La Commissione è presieduta dal Dirigente del Settore o suo delegato e la convoca secondo le esigenze per le attività in questione.

### **Art.54 istruttoria e integrazione della richiesta**

Nel caso in cui la richiesta non è corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'Ufficio competente ritiene, con giusta motivazione, di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del Servizio della Gestione Traffico Ufficio Impianti Pubblicitari, ne farà richiesta. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non verrà prodotta entro 30 giorni dalla istanza del responsabile del servizio, la richiesta verrà archiviata.

### **Art.55 rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Dirigente del Settore Polizia Municipale - Gestione Traffico, competente al rilascio dell'Autorizzazione, acquisiti i pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli quando necessari, a completamento dell'istruttoria, potrà definire il procedimento con:
  - a) autorizzazione semplice per insegne, cartelli pubblicitari, targhe, arredo urbano, Segnaletica pubblicitaria e direzionale, striscioni, standardi, gonfaloni etc. da installare in zona non vincolata;
  - b) atto complesso costituito dal parere favorevole e/o autorizzazione della Soprintendenza per le installazioni nei pressi di immobili vincolati ex legge 1089/39, su aree prospicienti ad essi e per le aree del centro storico vincolate;
  - c) atto complesso costituito dall'autorizzazione e da decreto del Sindaco ex art. 14 legge 1497/39 per le installazioni da realizzare su aree vincolate ex legge 1497/39 e per le aree del centro storico vincolate;
  - d) atto complesso costituito dall'autorizzazione e dalla presa d'atto dell'avvenuta applicazione della sanzione ex art. 15 della legge 1497/39 da parte del servizio competente;
  - e) la ditta si impegna a produrre i documenti indicati nel protocollo di legalità di cui al D.L. 23 Maggio 2008, n° 92, e succ. modifiche ed integrazioni;
2. Per le autorizzazioni al punto 1a del presente articolo si concederà ovvero negherà, con motivazione.
3. Per le autorizzazioni ai punti 1b,c,d, sarà trasmessa la richiesta agli Enti ed Uffici preposti i quali avranno a disposizione gg. 30 per rispondere ovvero per richiedere eventuale integrazione.
  - a. Il dirigente concederà ovvero negherà l'autorizzazione entro 30 giorni dall'acquisizione dei pareri e entro 60 giorni dalla richiesta di una eventuale integrazione da parte degli Enti ed Uffici preposti ;
4. Le autorizzazioni verranno rilasciate sempre salvo i diritti dei terzi;
5. Le autorizzazioni possono essere volturate a terzi previo rilascio di nuova autorizzazione;
6. L'Ufficio Gestione Traffico e la Polizia Municipale provvederanno ad effettuare i controlli e la vigilanza.



## **Art.56 rinnovo dell' autorizzazione**

La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere presentata all'ufficio Comunale competente, prima della scadenza naturale e la stessa potrà essere rinnovata a condizione che i manufatti siano rimasti invariati nella forma e dimensione salvo specifiche prescrizioni in merito alle condizioni manutentive degli impianti esistenti.

## **Art.57 obblighi del titolare dell'autorizzazione**

L'installazione di tutti gli impianti e manufatti pubblicitari dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

1. verificare periodicamente il buono stato dell'insegna, cartello pubblicitario, segnaletica pubblicitaria o direzionale, arredo urbano e manufatti pubblicitari in genere ed assicurarne costantemente il livello manutentivo;
2. provvedere alla rimozione, entro 15 giorni, di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune;
3. pagare entro il 31 gennaio di ogni anno l'imposta comunale sulla pubblicità e suolo pubblico. Per la prima volta dovrà essere effettuato entro e non oltre il ritiro dell'autorizzazione, il cui rilascio avverrà c/o l'ufficio affissioni ed ICP. Il mancato pagamento di quanto dovuto senza la corresponsione dell'imposta farà sì che l'autorizzazione decada automaticamente.
4. le aziende e società pubblicitarie dovranno obbligatoriamente stipulare apposita polizza Assicurativa a copertura di R. C. per tutto il periodo dell'Autorizzazione compresi i giorni previsti per la rimozione degli impianti di cui al punto 2;
5. su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta o cimasa con gli estremi dell'autorizzazione (numero e data) e dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta avverrà una variazione di uno dei dati su di essa riportati;
6. l'avvenuta installazione deve essere resa nota all'Amministrazione comunale attraverso l'invio di opportuna comunicazione.

## **Art.58 durata dell' autorizzazione**

Le installazioni pubblicitarie effettuate tramite autorizzazione hanno validità temporale per un periodo di tre anni ed è rinnovabile, come previsto dall'art. 53 comma 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, salvo quanto previsto dalle concessioni convenzionate.

## **Art.59 cessazione o revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione potrà essere sospesa, annullata totalmente o parzialmente prima della scadenza naturale per i seguenti motivi:

- a) Per motivi di interesse pubblico, legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio, incompatibili con la permanenza dell'impianto pubblicitario; in questo caso è prevista la delocalizzazione dell'impianto secondo quanto previsto dal presente Piano;
- b) Inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
- c) Rinuncia espressa, con documentazione anche fotografica della rimozione dell'impianto/i e riconsegna del titolo in originale;
- d) Per mancato pagamento annuo delle imposte, tasse, diritti, canoni ecc. dovuti a seguito dell'esposizione della pubblicità sui mezzi pubblicitari posti in opera.



## Art.60 ripristino dello stato dei luoghi

Nel momento in cui l'autorizzazione cesserà per qualsiasi motivo, o verrà ordinata la rimozione di un impianto abusivo, è fatto obbligo al titolare dell'impianto entro massimo gg.30, di ripristinare a proprie spese lo stato, le cose ed i luoghi che hanno subito alterazioni per effetto dell'impianto stesso. Il titolare è obbligato a fornire all'Ufficio comunale competente la documentazione, anche fotografica dell'avvenuto ripristino.

In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale o il Concessionario pubblico, a spese dell'inadempiente potrà provvedere alla rimozione dell'impianto; in subordine, il titolare dell'impianto potrà cedere al Comune a titolo gratuito il detto impianto.

## Art.61 vigilanza e sanzioni

Nell'ambito del territorio, l'Ufficio comunale competente ed il personale addetto degli Enti proprietari delle strade che attraversano il territorio comunale, dovranno vigilare, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi, congiuntamente agli Agenti di Polizia Municipale, dovranno vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza verrà verbalizzata da parte degli agenti di Polizia Municipale e da parte di altro personale incaricato alla vigilanza. L'inadempienza rilevata, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che avrà l'obbligo di provvedere alla sua regolarizzazione entro il termine fissato dalla diffida emanata da parte dell'Ufficio Competente.

Decorso tale termine, l'Ufficio comunale competente o l'Ente proprietario della strada, valutate entro dieci giorni le eventuali osservazioni avanzate dal soggetto titolare dell'autorizzazione, se necessario, provvederà d'ufficio, rivalendosi delle spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Tutti gli impianti pubblicitari, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere regolarizzati entro il termine fissato dal verbale di contestazione altrimenti dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del Concessionario pubblico, entro il termine di gg 10 dalla diffida pervenuta.

- **sanzioni:** L'esposizione di un mezzo pubblicitario non preventivamente autorizzato o in difformità del presente piano costituisce una violazione al P. G. I. ed al Regolamento comunale sulla pubblicità, punibile con l'applicazione delle specifiche norme introdotte dal D.Lgs. 15/11/93 N. 507, dal D.Lgs. N. 471, dal D.Lgs N. 472 e dal D.Lgs 18/12/97 N. 473 e quanto previsto dalle norme vigenti in materia e del codice della strada. Verrà considerata violazione di carattere tributario l'esposizione di pubblicità non dichiarata, cui consegue l'applicazione delle sanzioni tributarie.

Conseguentemente, in caso di esposizione pubblicitaria non autorizzata, il Comune potrà erogare una sanzione amministrativa prevista dalla normativa in vigore con notificazione agli interessati degli estremi delle violazioni, riportati in apposito verbale.

L'Ufficio comunale competente potrà altresì richiedere la rimozione entro gg. 10 degli impianti pubblicitari abusivi contestualmente alla verbalizzazione a mezzo di Agente di Polizia Municipale.

In caso di inottemperanza nel termine fissato, l'Ufficio competente potrà chiedere apposita ordinanza di sequestro cautelare degli impianti pubblicitari che verranno notificate ai trasgressori degli stessi, addebitando ai responsabili, da punire in solido con i fruitori del manufatto abusivo, le spese sostenute, fermo restando la possibilità di effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

Altresì, nella fattispecie di mezzo pubblicitario preventivamente autorizzato, in caso di omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione tributaria di cui all'art. 8 del D.lgs N. 507/93, il Comune potrà erogare le sanzioni tributarie che si rendono applicabili. Per quanto sopra, trattandosi di due distinti e diversi atti procedurali, nel caso in cui l'interessato procederà, comunque, all'esposizione, la pubblicità sarà considerata abusiva a tutti gli effetti e comporta l'applicazione dell'imposta o dei diritti dovuti, nonché delle sanzioni e dei provvedimenti sopraccitati.

## Art.62 Impianti preesistenti all'approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento e P. G. I. P. entrerà in vigore il giorno successivo alla sua esecutività.

Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Il Piano, può essere sottoposto a revisione per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

Le disposizioni stabilite dal Piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari dei quali viene disposta l'installazione dopo l'entrata in vigore del Piano stesso.

Gli impianti pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente Piano, avranno l'obbligo di adeguarsi al piano medesimo, con richiesta di nuova autorizzazione, come di seguito:

- a. se sono conformi alle disposizioni ivi contenute e alla normativa che disciplina la materia, il titolare dell'impianto deve presentare entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente piano, apposita richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite al capitolo 10 art. 52 con relativa dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal PGIP;
- b. se non sono conformi alle disposizioni ivi contenute e alla normativa che disciplina la materia ed è possibile l'adeguamento alle nuove disposizioni normative il titolare dell'impianto avrà l'obbligo di adeguarsi entro il termine di 30 giorni dopo aver ottenuto la nuova autorizzazione secondo le modalità stabilite al capitolo 10 art. 52;
- c. se non sono conformi alle disposizioni ivi contenute e alla normativa che disciplina la materia e non risulta possibile l'adeguamento in quanto in situazione di assoluta incompatibilità, il titolare dell'impianto è obbligato entro il termine di gg. 90 dall'entrata in vigore del presente Piano, a rimuovere gli impianti dalla loro ubicazione attuale.

In caso di inottemperanza, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente ed alla rimozione coattiva con confisca dei manufatti in danno dei trasgressori e /o responsabili in solido di cui all'art.60, e con diritto della PA a veder rimborsati i costi di rimozione.

Il termine di gg. 30 dal rilascio della nuova autorizzazione è derogato in caso di interventi di manutenzione straordinaria (strade, fogne, marciapiedi, etc.) nelle zone interessate da installazione di impianti pubblicitari.

Le installazioni di impianti di segnaletica, arredo urbano etc. pubblica utilità, esistenti sul territorio Comunale, a seguito dell'approvazione del presente Regolamento e P. G. I. P. saranno oggetto di una ricognizione e censimento al fine di provvedere alla regolamentazione di quanto in contrasto con lo stesso o installato senza alcuna autorizzazione.

## **Capitolo XI - IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' PRIVATA NON COSTITUTIVI DEL P.G.I.P.**

### **Art.63 individuazione degli impianti di proprietà privata non compresi nel piano generale**

Non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente Regolamento e P.G. I. P. :

- a. Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata;
- b. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, la cui superficie non sia superficie a mezzo metro quadrato, e gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ai 300 centimetri quadrati;
- c. I manufatti adibiti alla pubblicità effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d. Insegne luminose ed impianti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e. Gli impianti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto pubblico;
- f. Gli impianti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g. Le insegne di esercizio dei negozi, le targhe murali e simili;
- h. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento;
- i. Le insegne ed impianti pubblicitari collocati in proprietà privata, non prospettanti su spazi pubblici;
- j. Manufatti per la pubblicità temporanea (striscioni, stendardi, gonfaloni e bandiere).

## **Art.64 installazione di impianti e manufatti per la pubblicità temporanea**

E' consentita l'installazione di impianti e manufatti per la pubblicità temporanea su suolo pubblico e privato su tutto il territorio comunale.

Si intende impianto pubblicitario temporaneo, il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità non fisse di posa in opera, non abbia carattere di oggettiva stabilità e che comunque sia di durata in opera non superiore a mesi 3 per ciascuna autorizzazione.

Sono ammessi impianti di pubblicità temporanea su suolo pubblico e privato, nel centro abitato, centro storico Buffer Zone Unesco e zona industriale (P. I. P.) unicamente durante il periodo della manifestazione e dell' iniziativa commerciale cui si riferiscono, oltre che durante i 15 giorni solari antecedenti.

E' consentita l'installazione fuori del centro abitato a norma del C. D. S.

Il mantenimento in opera di tali mezzi non potrà comunque in alcun caso avere durata complessiva superiore a 90 giorni solari.

## **Art.65 installazione di insegne e targhe nel centro storico Buffer Zone Unesco**

E' consentita nel centro storico l'installazione di insegne e targhe monofacciali e bifacciali non superiori a mq.3,00 nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. sono ammesse le installazioni di insegne e targhe di esercizio da collocare all'interno dei vani porta per una lunghezza non superiore alla larghezza massima del vano di porta ed una altezza non superiore all'invaso del vano porta ovvero tale da assicurare un'altezza di ingresso non minore di mt. 2.50;
2. Per i vani porta di piccole dimensioni, con accesso all'esercizio minore di mt. 2.50, è ammessa in deroga l'insegna o targa al di sopra del vano porta con dimensioni massime di cm.70 di altezza e lunghezza non superiore alla larghezza massima del vano di porta. Tali installazioni sono comunque soggette a preventivo parere dell'Ufficio tecnico comunale competente;
3. Sui palazzi o manufatti di importante rilevanza storica ed architettonica è necessario acquisire il titolo autorizzativo rilasciato dagli uffici competenti.
4. La colorazione non dovrà contrastare con la struttura architettonica sulla quale esse saranno collocate.
5. Le targhe professionali a parete che superino la dimensione di cm 30 di base e cm 15 di altezza, saranno soggette a preventivo parere dell'Ufficio tecnico comunale competente. Nel caso in cui allo stesso numero civico siano in numero maggiore di una, dovranno essere tutte di un'unica misura e materiale, nonché intelaiate in unico supporto.
6. È consentita l'installazione di targhe di esercizio sulle facciate dei fabbricati a margine laterale dei relativi vani porta a condizione che non superino una superficie di mq 0.70, previo preventivo parere dell'Ufficio tecnico comunale competente.
7. E' consentita su strade dotate di marciapiede non inferiore a mt.1.60 di larghezza, l'installazione di insegne e targhe da fissare a parete nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. è vietata qualsiasi forma di installazione su palazzi o manufatti di importante rilevanza storica ed architettonica e comunque necessitante di autorizzazione da parte degli uffici competenti;
  - b. la loro superficie non dovrà essere superiore a mq 1.50 per facciata;
  - c. non potranno avere una profondità maggiore di cm 35 calcolata a partire dalla parete di aderenza;
  - d. l'altezza minima, dal marciapiede al punto più basso dell'insegna, dovrà misurare mt.3.00.

## **Art.66 rilascio e rinnovo dell'autorizzazione**

1. Gli impianti e manufatti pubblicitari di cui alle lettere a), b), e), capitolo XI art.63, potranno essere installati senza l'autorizzazione del Comune, ferme restando la corresponsione di quanto, eventualmente, dovuto per le imposte sulla pubblicità.
2. Tutti i restanti impianti sono soggetti ad autorizzazione, secondo le modalità di rilascio definite nel cap. 10 art. 55.
3. Chiunque intenda installare sul territorio comunale nuovi impianti, ad esclusione di quelli ai punti n.1, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione Comunale.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al cap. 10 art. 55, sarà indirizzata al competente Ufficio Comunale e dovrà contenere:
  - a) L'indicazione delle generalità, della residenza e del codice fiscale del richiedente e domicilio legale e P. IVA se trattasi di Azienda;
  - b) L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto o manufatto;
  - c) La relazione tecnica dell'impianto, corredata della relativa documentazione tecnica con annesso piano quotato, in quadrupla copia, con indicazione dei materiali utilizzati, del disegno illustrativo a firma di un tecnico abilitato;
  - d) Documentazione fotografica a colori con formato minimo cm 10x15, relativo al luogo dove si intende installare l'impianto;
  - e) La relazione nella quale si dichiara di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e P. G.

- I. P. nonché di obbligarsi a versare le imposte e diritti dovuti;
- f) Dichiarazione nella quale si attesta che l'opera da installarsi è conforme al Regolamento del presente Piano;
  - g) Ragione sociale della ditta che provvederà alla realizzazione e all'installazione dell'impianto;
4. Se l'impianto dovrà essere installato su strada la cui proprietà è di un Ente diverso dal Comune, dovrà essere richiesto il preventivo Nulla Osta dell'Ente proprietario.
  5. Per quanto concerne la tipologia denominata impianti luminosi "mega poster" laddove l'installazione avvenga su beni privati, dovrà essere attestata la disponibilità del soggetto proprietario dell'immobile; qualora si tratti di ponteggi, è necessario il consenso congiunto sia dell'impresa esecutrice dei lavori e proprietaria dei ponteggi che del proprietario dell'immobile, nonché l'esplicita dichiarazione del tecnico Direttore dei lavori, della conformità dell'installazione alle norme tecniche di sicurezza. In ogni caso il tecnico competente dovrà dichiarare la conformità dell'opera da installare rispettando i parametri e le disposizioni contenute nel presente Piano.
  6. Laddove i ponteggi siano attinenti ad edifici o beni di proprietà pubblica o, comunque, beni sui quali si stia realizzando un intervento di recupero a cura e spese dell'Ente pubblico, dovrà essere inserita preventivamente nel Capitolato d'appalto apposita clausola dalla quale risulti che ogni diritto e ogni provento economico competono al Comune e che l'impresa non potrà impedire l'utilizzazione dei ponteggi e/o delle recinzioni a tale scopo.
  7. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
  8. L'Ufficio protocollo ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle copie presentate riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.
  9. Tutte le domande di rinnovo dovranno essere presentate prima della scadenza dell'Autorizzazione.
  10. Per gli impianti su area di proprietà privata le domande di rinnovo dovranno essere presentate prima della scadenza dell'Autorizzazione.
  11. L'Ufficio Gestione del Traffico Servizio Impianti Pubblicitari e VV.UU. provvederanno ad effettuare i controlli e la vigilanza.

## **Art.67 responsabile del Servizio**

Il Responsabile del Servizio Gestione Traffico Ufficio Impianti Pubblicitari, una volta nominato, curerà gli aspetti tecnici e giuridici del presente regolamento e riferirà direttamente al dirigente del Settore l'esito delle pratiche presentate ed istruite.

## **Art.68 istruttoria e integrazione della richiesta**

Nel caso in cui la richiesta non è corredata dalla documentazione prevista ovvero nel caso in cui l'Ufficio competente ritiene, con giusta motivazione, di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del servizio, avrà il compito di farne richiesta. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non verrà prodotta entro trenta giorni dalla istanza del responsabile del procedimento, la richiesta verrà archiviata.

## **Art.69 rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Settore Polizia Municipale - Gestione Traffico del Comune di Benevento, competente al rilascio dell'Autorizzazione, a completamento dell'istruttoria, potrà definire il procedimento con:
  - a) autorizzazione semplice per insegne, cartelli pubblicitari, targhe, arredo urbano, Segnaletica pubblicitaria e direzionale, striscioni, stendardi, gonfaloni etc. da installare in zona non vincolata;
  - b) atto complesso costituito dal parere e/o autorizzazione e dal consenso della Soprintendenza per le installazioni nei pressi di immobili vincolati ex legge 1089/39, su aree prospicienti ad essi e per le aree del centro storico vincolate;
  - c) atto complesso costituito dall'autorizzazione e da decreto del Sindaco ex art. 14 legge 1497/39 per le installazioni da realizzare su aree vincolate ex legge 1497/39 e per le aree del centro storico vincolate;
  - d) atto complesso costituito dall'autorizzazione e dalla presa d'atto dell'avvenuta applicazione della sanzione ex art. 15 della legge 1497/39 da parte dell'Ufficio competente;
  - e) la ditta si impegna a produrre i documenti indicati nel protocollo di legalità di cui al D.L. 23 Maggio 2008, n° 92, e succ. modifiche ed integrazioni,
2. Per le autorizzazioni al punto 1a del presente articolo saranno concesse ovvero negate, con motivazione, entro gg.30 richiesta.
3. Per le autorizzazioni ai punti 1b,c,d, il RdS trasmetterà la richiesta agli Enti ed Uffici preposti i quali avranno a disposizione gg. 30 per rispondere ovvero per richiedere eventuale integrazione.

- a. Il dirigente del Settore P.M. concederà ovvero negherà l'autorizzazione entro 30 giorni dall'acquisizione dei pareri e entro 60 giorni dalla richiesta di una eventuale integrazione da parte degli Enti ed Uffici preposti;
4. Le autorizzazioni verranno rilasciate sempre salvo i diritti dei terzi;
5. Le autorizzazioni possono essere volturate a terzi previo rilascio di nuova autorizzazione;
1. L'Ufficio Gestione del Traffico Servizio Impianti Pubblicitari e VV.UU. provvederanno ad effettuare i controlli e la vigilanza.

## **Art.70 obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. L'installazione di insegne di esercizio, impianti pubblicitari, arredo urbano o altri manufatti, dovrà avvenire a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni dalla data del ritiro dell'autorizzazione ed entro il termine di 30 giorni per gli impianti pubblicitari o manufatti con pubblicità temporanea.
2. Il titolare dell'autorizzazione avrà l'obbligo di:
  - a. Verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario ed effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza ed assicurarne il livello manutentivo;
  - b. Adempiere nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dall'Ufficio comunale competente sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze pubbliche;
  - c. Provvedere alla rimozione, entro gg.30, di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune. In subordine, il titolare dell'impianto potrà cedere al Comune a titolo gratuito il detto impianto;
  - d. Dichiarare tutti gli impianti pubblicitari fissi entro il 31 gennaio di ogni anno ed almeno gg. 7 prima gli impianti con pubblicità temporanea ai fini della corresponsione dell'imposta comunale sulla pubblicità;
  - e. Le aziende e società pubblicitarie abilitate al noleggio per conto terzi, dovranno stipulare apposita Polizza Assicurativa a copertura R.C. per tutto il periodo di esposizione degli impianti.
3. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato fisso o temporaneo, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica o adesiva, posta in posizione facilmente visibile, sulla quale dovranno essere riportati, con caratteri leggibili i seguenti dati:
  - a. amministrazione rilasciante;
  - b. soggetto titolare;
  - c. numero e data dell'autorizzazione;
  - d. data di scadenza;
4. La targhetta di cui al comma precedente dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

## **Art.71 durata dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'installazione su suolo pubblico di insegne di esercizio, cartelli pubblicitari, arredo urbano ed altri mezzi pubblicitari permanenti, salvo diversa indicazione, ha validità per un periodo di 3 anni, rinnovabile secondo le disposizioni di cui al cap. XI art. 66.
2. L'autorizzazione all'installazione di pubblicità temporanea su suolo pubblico avrà validità come previsto dall'art. 64 Capitolo XI del presente P. G. I. P.
3. Tutti gli impianti pubblicitari privati disposti su suolo pubblico saranno assoggettati al pagamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità in relazione alla superficie del manufatto in cui è esposta la pubblicità.

## **Art.72 sospensione, cessazione o revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione potrà essere sospesa, annullata totalmente o parzialmente prima della scadenza naturale per i seguenti motivi:
  - a. Per motivi di interesse pubblico, legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio, incompatibili con la permanenza dell'impianto pubblicitario; in questo caso è prevista la delocalizzazione dell'impianto secondo quanto previsto dal presente Piano;
  - b. inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
  - c. rinuncia espressa, con documentazione anche fotografica della rimozione dell'impianto/i e riconsegna del titolo in originale.



- d. Per mancato pagamento annuo delle imposte comunali.
2. E' fatto obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi, entro le 18 ore successive alla conclusione della promozione pubblicitaria, manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

## Capitolo XII - IMPOSTA DI PUBBLICITA'

### Art.73 imposta di pubblicità

L'imposta comunale sulla pubblicità rimane dovuta per l'esposizione di qualsiasi messaggio pubblicitario nella misura delle tariffe vigenti anno per anno e nei modi stabiliti dal D.L.vo 15/11/93 N. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

### Art.74 imposta di pubblicità temporanea su teli, striscioni, stendardi, gonfaloni e bandiere etc...

L'imposta sulla pubblicità è dovuta altresì, per la pubblicità temporanea su teli, striscioni, stendardi, gonfaloni e bandiere etc. disciplinata dall'art. 64 Capitolo XI e art. 18 capitolo III del Presente P. G. I. P. e regolamento pubblicitario, nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese dell'imposta annuale.

### Art.75 pagamenti e riscossioni coattive

1. Il pagamento dell'imposta rimarrà disciplinata secondo il presente Piano e secondo le modalità in vigore ai sensi del D.L.vo 15/11/1993 N. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità, prevista dal D.L.vo 15/11/93 N. 507 e successive modifiche ed integrazioni, laddove non sia convertito in prestazioni alternative, /es. arredo urbano, servizi di pubblica utilità, etc. dovrà essere pagata al Comune, mediante versamento al Servizio di Tesoreria Comunale e l'Attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tributi o al Concessionario pubblico, nonché al Settore Polizia Municipale - Gestione del Traffico ufficio Impianti Pubblicitari.
3. Detto pagamento se supera l'importo di € 1.549,37 a norma dell'art. 9, comma 4 del Dlgs del 15/11/93 N. 507 e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere effettuato anche in quattro rate trimestrali.
4. Le modalità di riscossione coattiva e l'applicazione delle sanzioni sono quelle previste dagli art 52 comma 6 del D.L.vo 446/97 e dai decreti legislativi N.471, N. 472 e N. 473 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Capitolo XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art.76 Disposizioni in regime di transitorietà

- 1) Il presente Regolamento e Piano disciplina a partire dalla sua approvazione tutti gli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale.
- 2) Tutte le autorizzazioni degli impianti pubblicitari già installati sul territorio comunale sono da ritenersi revocate, entro 90 gg dall'approvazione del presente regolamento dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
- 3) Gli impianti si distinguono in:
  - a) impianti di pubblicità permanente
  - b) impianti di pubblica affissione e di affissione diretta.
- 4) Per entrambi in regime di transitorietà si applicano le disposizioni di cui all'art. 62 capitolo X del presente P. G. I. P.
- 5) Gli impianti devono essere resi conformi alle norme del presente Regolamento, escluse quelle recepite dal Codice della Strada

- o stabilite in deroga dello stesso, entro i termini stabiliti dall'art.62 capitolo X del presente P. G. I. P.
- 6) Il presente Piano potrà essere, in qualunque momento, oggetto di riesame onde apportarvi le modifiche necessarie, più consone alla situazione evidenziata sull'intera impiantistica pubblicitaria in riferimento alle esigenze dei piani generali del traffico, alle mutate esigenze commerciali e di informazione ed alle variazioni sull'utilizzo delle strutture edificatorie presenti sul territorio comunale.
  - 7) Il presente Regolamento e Piano sarà approvato dal Consiglio Comunale e diviene esecutivo dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
  - 8) Tutti i manufatti non conformi al piano e per i quali non è stata avviata la pratica per la riqualificazione di cui all'art. 62 saranno abbattuti con costo di rimozione e smaltimento a carico del titolare abusivo.
  - 9) Il materiale abusivamente installato è confiscato e la PA ha diritto al rimborso delle spese di rimozione nonché di ogni altro accessorio.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE


OGGETTO: Emendamento relativo all'art. 62 del  
Piano Generale Impianti Pubblicitari (PGIP)

I sottoscritti consiglieri comunali CHIEDONO di  
cassare interamente la proposizione definita lett. b  
all'art. 62 e per l'effetto, dispongono che la  
proposizione definita alle lett. c), diventi esse stesse  
lettere b).

Benevento li 10/12/2015

VISTO PER CA REGOLA DI TERZA  
PARTE FAVOREVOLE  
DAI 17.12.2015

AVV. GIUSEPPE ROSENBERG




Maffranconi  
Giovanni Fiorillo  
De Felice  
Pierucci

Giuseppe  
Giacinto  
Luigi  
Alfieri



art. 52  
• 2 cessionari  
• 2 firmare  
• 3 impianti

VEDI PIANO PIRELLA  


53 concludi con atto pubblico

52 (ann)



- eliminare "Aventi diritto" ed inserire

art. 51: "i proprietari degli impianti"

art. 52: aggiungere dopo Comune "purché in regola con le autorizzazioni ed i pagamenti degli ultimi 5 anni"

art. 53: aggiungere dopo categoria nazionale "costituite con atto notarile"

art. 62: aggiungere dopo i metri "e gli impianti" e dopo gli impianti pubblici ~~dopo~~ "già autorizzati" in regola con i pagamenti dovuti"

eliminare alla lett. c) - "e non risulta possibile l'adeguamento al punto in cui si trova l'azienda in questione"

art. 76 alla ~~lett. 2)~~ aggiungere "entrate autorizzate" dopo le parole "territorio comunale"

(vedi allegato) ←  
nuova autorizzazione  
anche se autorizz  
al punto 2) sostituire ~~la~~ parola "riqualificazione"  
con "autorizzazione" e aggiungere

- b) impianti di pubblica affissione e di affissione diretta.
- 4) Per entrambi in regime di transitorietà si applicano le disposizioni di cui all'art. 62 capitolo X del presente P. G. I. P.
  - 5) Gli impianti devono essere resi conformi alle norme del presente Regolamento, escluse quelle recepite dal Codice della Strada o stabilite in deroga dello stesso, entro i termini stabiliti dall'art.62 capitolo X del presente P. G. I. P.
  - 6) Il presente Piano potrà essere, in qualunque momento, oggetto di riesame onde apportarvi le modifiche necessarie, più consone alla situazione evidenziata sull'intera impiantistica pubblicitaria in riferimento alle esigenze dei piani generali del traffico, alle mutate esigenze commerciali e di informazione ed alle variazioni sull'utilizzo delle strutture edificatorie presenti sul territorio comunale.
  - 7) Il presente Regolamento e Piano sarà approvato dal Consiglio Comunale e diviene esecutivo dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
  - 8) Tutti i manufatti non conformi al piano e per i quali non è stata avviata la pratica per la riqualificazione di cui all'art. 62 saranno abbattuti con costo di rimozione e smaltimento a carico del titolare abusivo.
  - 9) Il materiale abusivamente installato è confiscato e la PA ha diritto al rimborso delle spese di rimozione nonché di ogni altro accessorio.

~~regolamento~~  
Dedono che non hanno avviato la pratica per la riqualificazione di cui all'art. 62

nuove autorizzazioni anche se conformi al piano



## Art.51 **premessa**

I proprietari degli impianti pubblicitari di proprietà privata già esistenti dovranno presentare, entro gg. 90 dall'entrata in vigore del presente P. G. I. P., nuova richiesta di autorizzazione, per adeguarsi e/o delocalizzarsi nel rispetto dei principi sanciti. La loro collocazione viene definita dal presente P. G. I. P., nelle aree di localizzazione individuate. Potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni agli stessi privati ed Aziende, per insegne di esercizio ed impianti pubblicitari, solo dopo aver prima regolarizzato i propri impianti esistenti precedentemente autorizzati, non in regola con il Presente P. G. I. P. L'Amministrazione Comunale prende atto del regime autorizzatorio previsto per le insegne di esercizio, cartelli ed altri impianti pubblicitari e dispone, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 15/12/1997 N. 446, che tutti gli impianti di proprietà comunale e privata previsti nel presente P. G. I. P. sono vincolati a tale regime. I soggetti legittimati ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, di proprietà privata costitutivi del presente Piano, potranno essere solo coloro che hanno i requisiti previsti per legge.

## Art.52 **modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione**

Chiunque intenda installare o posare sul territorio comunale impianti permanenti e/o temporanei (insegne, targhe e cartelli pubblicitari, arredo urbano, striscioni, stendardi, gonfaloni etc.) ovvero richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione Comunale purché in regola con le autorizzazioni ed i pagamenti degli ultimi 5 anni. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione potrà essere anche cumulativa per più impianti e dovrà essere indirizzata al Settore Polizia Municipale Gestione del traffico Servizio Impianti Pubblicitari del Comune di Benevento.

La richiesta relativa all'installazione di impianti permanenti, sia affissionali che pubblicitari, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. generalità, residenza, codice fiscale del soggetto richiedente;
2. strada, piazza, numero civico relativi alla collocazione;
3. ragione sociale della ditta/società che deve provvedere alla realizzazione e all'installazione dell'impianto pubblicitario, P. IVA e licenza di P. S. se trattasi di azienda o società pubblicitaria, visura camerale storica con esatta individuazione dei soci della società, dell'amministratore e legale rappresentante della stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati in 3 copie i seguenti elaborati, a firma di un tecnico abilitato:

4. planimetria di zona in scala opportuna (1: 1000 - 1: 2000) relativa all'ubicazione dell'intervento;
5. planimetria di zona in scala (1: 500) con specifica indicazione del punto di installazione dell'impianto;
6. progetto dell'impianto in scala 1:20 - 1:50, con specifica indicazione dei materiali utilizzati, del colore e delle dimensioni;
7. particolare planimetrico dal quale risulti la larghezza del marciapiede, il posizionamento della segnaletica verticale, delle insegne ed impianti pubblicitari e dell'arredo urbano esistente;
8. bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre;
9. per insegne e cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
10. documentazione fotografica a colori, nel formato 10x15, dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici della zona in cui si intende realizzare l'impianto pubblicitario;
11. titolo di proprietà od equivalente relativo alla proprietà, dove l'impianto viene installato (laddove non si tratti di suolo pubblico).
12. La richiesta relativa all'installazione di impianti temporanei dovrà contenere le seguenti indicazioni:
13. generalità, residenza, codice fiscale del soggetto richiedente;
14. strada, piazza, numero civico relativi alla collocazione;
15. ragione sociale della ditta/società che deve provvedere alla realizzazione e all'installazione dell'impianto pubblicitario, P. IVA e licenza di P. S. se trattasi di azienda o società pubblicitaria;
16. relazione illustrativa relativa all'oggetto da installare;
17. dichiarazione contenente le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali ai sensi della legge Regione Campania n.20 del 9.12.2013.

L'autorizzazione viene rilasciata dal dirigente del Settore Polizia Municipale Gestione del Traffico - Servizio Impianti Pubblicitari del Comune di Benevento. Quando gli impianti da installare necessitano di parere di Enti preposti alla tutela dei vincoli (Sovrintendenza, altri Settori Comunali, etc.), l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo l'acquisizione del parere favorevole. La domanda potrà essere presentata oltre che dal fruitore o utilizzatore finale dell'impianto anche dalla ditta produttrice o fornitrice dell'impianto stesso.

Se l'impianto dovrà essere installato su strada la cui proprietà è di un Ente diverso dal Comune o in vista da esso, dovrà essere acquisito da parte dell'ufficio Comunale competente, il preventivo Nulla Osta dell'Ente proprietario della strada.

L'Ufficio Protocollo Generale del Comune, ricevuta la domanda, ne restituirà all'interessato una delle copie del progetto presentato, riportando sugli stessi gli estremi del ricevimento.

### **Art.53 Commissione tecnica**

Con determinazione dirigenziale viene nominata una Commissione Tecnica, con lo scopo di valutare le pratiche e rilasciare i pareri di competenza. La Commissione Tecnica sarà composta da tecnici e dipendenti del Settore P.M. Gestione Traffico, integrata, quando ritenuto opportuno dal dirigente del Settore, da almeno un rappresentante di categoria nazionale costituito con atto notarile dei "Comunicatori D'impresa".

La Commissione è presieduta dal Dirigente del Settore o suo delegato e la convoca secondo le esigenze per le attività in questione.

## Art.62 Impianti preesistenti all'approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento e P. G. I. P. entrerà in vigore il giorno successivo alla sua esecutività.

Da tale data, sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Il Piano, può essere sottoposto a revisione per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

Le disposizioni stabilite dal Piano si applicano a tutti i mezzi e gli impianti pubblicitari, dei quali viene disposta l'installazione dopo l'entrata in vigore del Piano stesso.

Gli impianti pubblicitari già autorizzati in regola con i pagamenti dovuti esistenti all'entrata in vigore del presente Piano, avranno l'obbligo di adeguarsi al piano medesimo, con richiesta di nuova autorizzazione, come di seguito:

- a. se sono conformi alle disposizioni ivi contenute e alla normativa che disciplina la materia, il titolare dell'impianto deve presentare entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente piano, apposita richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite al capitolo 10 art. 52 con relativa dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal PGIP;
- b. se non sono conformi alle disposizioni ivi contenute e alla normativa che disciplina la materia, il titolare dell'impianto è obbligato entro il termine di gg. 90 dall'entrata in vigore del presente Piano, a rimuovere gli impianti dalla loro ubicazione attuale.

In caso di inottemperanza, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente ed alla rimozione coattiva con confisca dei manufatti in danno dei trasgressori e /o responsabili in solido di cui all'art.60, e con diritto della PA a veder rimborsati i costi di rimozione.

Il termine di gg. 30 dal rilascio della nuova autorizzazione è derogato in caso di interventi di manutenzione straordinaria (strade, fogne, marciapiedi, etc.) nelle zone interessate da installazione di impianti pubblicitari.

Le installazioni di impianti di segnaletica, arredo urbano etc. pubblica utilità, esistenti sul territorio Comunale, a seguito dell'approvazione del presente Regolamento e P. G. I. P. saranno oggetto di una ricognizione e censimento al fine di provvedere alla regolamentazione di quanto in contrasto con lo stesso o installato senza alcuna autorizzazione.

### Art.76 Disposizioni in regime di transitorietà

1. Il presente Regolamento e Piano disciplina a partire dalla sua approvazione tutti gli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale.
2. Tutte le autorizzazioni degli impianti pubblicitari già installati sul territorio comunale, comunque autorizzate, sono da ritenersi revocate, entro 90 gg dall'approvazione del presente regolamento dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
3. Gli impianti si distinguono in:
  - a) impianti di pubblicità permanente
  - b) impianti di pubblica affissione e di affissione diretta.
4. Per entrambi in regime di transitorietà si applicano le disposizioni di cui all'art. 62 capitolo X del presente P. G. I. P.
5. Gli impianti devono essere resi conformi alle norme del presente Regolamento, escluse quelle recepite dal Codice della Strada o stabilite in deroga dello stesso, entro i termini stabiliti dall'art.62 capitolo X del presente P. G. I. P.
6. Il presente Piano potrà essere, in qualunque momento, oggetto di riesame onde apportarvi le modifiche necessarie, più consona alla situazione evidenziata sull'intera impiantistica pubblicitaria in riferimento alle esigenze dei piani generali del traffico, alle mutate esigenze commerciali e di informazione ed alle variazioni sull'utilizzo delle strutture edificatorie presenti sul territorio comunale.
7. Il presente Regolamento e Piano sarà approvato dal Consiglio Comunale e diviene esecutivo dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
8. Tutti i manufatti non conformi al piano e per i quali non è stata avviata la pratica per la nuova autorizzazione, di cui all'art. 62 anche se conformi al piano, saranno abbattuti con costo di rimozione e smaltimento a carico del titolare abusivo.
9. Il materiale abusivamente installato è confiscato e la PA ha diritto al rimborso delle spese di rimozione nonché di ogni altro accessorio.